

LE NOVITÀ TRIBUTARIE 2014, DAL D.L. N. 35/2013 ALLA LEGGE DI STABILITÀ'

a cura di Silvia Pelizzo, dottore commercialista e tributarista in Udine

- SOMMARIO -

1. LE PERDITE SU CREDITI: NOVITÀ LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE.....	2
1.1. NOVITÀ RIGUARDANTI I DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDATARIE	2
1.2. DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDATARIE	5
1.3. NOVITÀ RECAE DALLA LEGGE DI STABILITÀ	15
2. ANCORA MODIFICHE SULLA DEDUCIBILITÀ DEI LEASING	17
2.1. CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIRAMATI CON LA CIRC. N. 17/2013 (PER I CONTRATTI STIPULATI DAL 29.04.2012) .	17
2.2. NOVITÀ IN TEMA DI LEASING RECAE DALLA LEGGE DI STABILITÀ.....	21
3. INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA.....	23
3.1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CIVILISTICA	23
3.2. GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.....	24
3.3. PARERE DELL'AVVOCATURA GENERALE DI STATO.....	25
3.4. LA CIRC. DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 33/E/2013	26
3.5. GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PREGRESSI NON DEDOTTI	27
4. RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA.....	28
4.1. PREMESSA E SINTESI DELLA DISPOSIZIONE	28
4.2. CRITICITÀ CIVILISTICHE.....	31
5. LE NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE: COMPENSAZIONI, DILAZIONI E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI	35
5.1. VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER LE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI PER UN IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO .	35
5.2. RATEAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	37
5.3. LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO	40

1. LE PERDITE SU CREDITI: NOVITÀ LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 101, CO. 5, TUIR MODIF. DAGLI ARTT. 33, CO. 5, DEL D.L. N. 83/2012 E 1, CO. 160, DELLA L. N. 147/2013
-------------------------------	--

EFFICACIA TEMPORALE:	A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2012
-----------------------------	---------------------------------------

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 1° agosto 2013, n. 26/E, è intervenuta non solo a fornire i primi chiarimenti riguardanti le novità recate dal D.L. n. 83/2012, ma altresì a ripercorrere l’intero perimetro applicativo dell’art. 101 del Tuir, precisando alcuni aspetti di assoluta rilevanza.

1.1. NOVITÀ RIGUARDANTI I DEBITORI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSUALI

Come noto, una delle novità recate dal D.L. n. 83/2012, in tema di crediti, riguarda l’integrazione dell’elenco delle operazioni riportate all’art. 101, co. 5 del Tuir, per le quali il requisito di certezza e precisione, alla base della deducibilità delle perdite su crediti, si intende automaticamente realizzato: più in particolare, al fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, al concordato preventivo e all’amministrazione straordinaria (già presenti nel corpo normativo), è stato aggiunto l’**accordo di ristrutturazione dei debiti** omologato.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 101, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (e la corrispondente perdita su crediti assume rilevanza fiscale, senza dover applicare il principio generale degli “elementi certi e precisi”), dalla data di uno dei seguenti atti:

- sentenza dichiarativa di fallimento;
- decreto di ammissione al concordato preventivo;
- decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;
- provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso della **ristrutturazione dei debiti**, la novellata disposizione fa riferimento alla “data del decreto del tribunale di omologazione dell’accordo”, che dovrebbe intendersi quella di emanazione, da parte della competente autorità giudiziaria, del relativo provvedimento, senza dover attendere il passaggio in giudicato dello stesso.

In presenza di una di tali procedure, come detto, opera un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi richiesti in tutti gli altri casi.

Tale automatismo, come peraltro già chiarito nella Ris. n. 16/E del 23 gennaio 2009, si fonda sul presupposto che l’accertamento giudiziale (o da parte di un’autorità amministrativa) dello stato d’insolvenza del debitore (o dello stato di crisi nel caso del concordato preventivo) costituisce evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest’ultimo. In caso di procedure concorsuali, in altri termini, la situazione di sofferenza della partita creditoria è ritenuta definitiva in quanto ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente e non rimessa alla mera valutazione del creditore.

Anche dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2012, continuano, invece, a restare **esclusi** dagli istituti che consentono la deducibilità *ex lege* delle perdite su crediti i **piani di risanamento** attestati da un professionista qualificato (ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. d) del R.D. n. 267/1942).

Pertanto, le eventuali perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani non sono automaticamente deducibili, ma lo divengono al sussistere degli **elementi certi e precisi**, secondo gli ordinari criteri.

In particolare, è opinione della più diffusa dottrina che detti elementi ricorrano in presenza:

- sia di un analitico piano di risanamento che preveda necessariamente la **soddisfazione parziale** dei debiti, pubblicato nel registro delle imprese, la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente;
- sia di un connesso **accordo transattivo** con i debitori, da cui discendano perdite su crediti.

Nello stesso senso sembra pronunciarsi la Circ. Assonime n. 15/2013 (§ 1.2.7), secondo la quale, *“poiché i piani attestati non presuppongono alcun accordo preventivo con la maggioranza dei creditori, né alcuna fase di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, il legislatore ha forse ritenuto superfluo ribadire che gli elementi di certezza e precisione sussistono in presenza di effetti estintivi che promanano da accordi negoziali realmente conclusi tra il creditore e il debitore ed eseguiti. In quest'ottica, perciò, rimane fermo che la perdita su crediti effettivamente subita (e non meramente stimata) può essere dedotta a seguito di questi ulteriori eventi che cristallizzano gli effetti dell'atto remissorio in favore del debitore”*.

1.1.1. Creditori non aderenti all'accordo di ristrutturazione

Occorre domandarsi se la norma in commento si applichi anche nei confronti dei soggetti che non hanno aderito all'accordo, essendo la partecipazione dei creditori necessaria solo per il 60% della complessiva esposizione debitoria dell'impresa.

In proposito, si osserva che la formulazione letterale della norma sembra valorizzare la condizione oggettiva della conclusione di un accordo omologato dal Tribunale (che consentirebbe di considerare il debitore ufficialmente in crisi) piuttosto che quella soggettiva connessa alla partecipazione (o meno) all'accordo. Considerato, tuttavia, che l'idoneità dell'accordo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei non comporta l'attribuzione di alcuna forma di prelazione, né di altri strumenti che possano agevolare la riscossione del credito (tipo *fidejussioni* o altre garanzie), è possibile ritenere che la relativa stipulazione concretizzi un sintomo qualificato della difficoltà finanziaria del debitore, comunque idoneo a configurare i requisiti di certezza e precisione di eventuali perdite valutative imputate a Conto economico, anche nei confronti dei creditori non aderenti.

Pertanto, anche questi ultimi dovrebbero poter dedurre “automaticamente” le perdite eventualmente iscritte in bilancio nelle more della procedura, senza dover altrimenti provare l'esistenza degli **elementi certi e precisi**. Peraltro, il **punto non** appare **pacifico**, tenuto conto che, a fronte dell'eventuale perdita di natura valutativa, la sussistenza delle condizioni per addivenire al pagamento per intero dei creditori che non partecipano all'accordo viene verificata:

- non soltanto dalla relazione asseverata dal professionista indipendente;
- ma anche dal Tribunale in sede di omologa dell'accordo stesso.

Sul punto, la Circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2013 non si pronuncia, rendendo necessario un ulteriore chiarimento.

1.1.2. Debitori esteri

L’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che le citate regole trovano applicazione anche in presenza di perdite su crediti di **debitori esteri**.

Pertanto, nel caso in cui il debitore estero sia assoggettato a procedura concorsuale, al fine del riconoscimento della deducibilità della perdita sarà necessario verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile ad una delle procedure concorsuali elencate nell’articolo 101, co. 5, del Tuir. A tale scopo si ritiene necessario dimostrare che la procedura estera presenti le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali nazionali tra le quali, prima fra tutte, l’esistenza dell’accertamento della situazione di illiquidità da parte di un’autorità giurisdizionale o amministrativa.

A titolo esemplificativo, si ricorda che, in passato, nella Circ. n. 39/2002, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che possono essere dedotte le perdite vantate verso le imprese statunitensi ammesse alla procedura comunemente denominata *Chapter 11*, simile, per certi versi, all’amministrazione controllata italiana ma che prevede altresì un piano di rimborso parziale dei crediti (nel qual caso, è possibile dedurre la quota di credito che non verrà rimborsata in base a tale piano).

Tale impostazione deve ritenersi tuttora valida.

1.1.3. Decorrenza delle novità del D.L. n. 83/2012

Riguardo alla novità introdotta dal D.L. n. 83/2012, come noto, **non** è stata prevista una **specificata decorrenza**.

Coerentemente con quanto chiarito dalla Circ. n. 26/E/2013, è ormai pacifico che la norma trovi applicazione dal periodo d’imposta in corso al 26 giugno 2012 (ossia dal 2012, per i soggetti “solari”).

Ciò di cui la norma è completamente priva è, di converso, una disposizione transitoria.

Per quanto sopra, se l’accordo di ristrutturazione è stato omologato nel corso del 2012, la nuova disposizione pareva consentire

- la deduzione delle relative **svalutazioni/perdite stanziata** nel bilancio **2012**;
- altresì la deduzione delle **svalutazioni/perdite** rilevate nei bilanci degli esercizi **anteriori al 2012** e non ancora dedotte,

stante la portata innovativa della modifica in commento rispetto all’assetto normativo preesistente (di questo avviso anche Assonime).

1.1.4. Esercizio di deducibilità della perdita

Individuate le procedure concorsuali idonee ad integrare la condizione di deducibilità delle perdite su crediti, è opportuno soffermarsi sul periodo d’imposta nel quale tali perdite devono concorrere alla determinazione della base imponibile.

Come si evince dal tenore letterale della norma in esame, in caso di procedure concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella citata Circ. n. 26/E/2013, ha chiarito che, una volta aperta la procedura, l’individuazione dell’anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza.

1.1.5. Quantificazione della perdita deducibile

L’art. 101 co. 5 del Tuir non prevede regole particolari per la determinazione della perdita deducibile.

Secondo la Circ. n. 26/E/2013, è applicabile il principio generale di derivazione dal bilancio, con la conseguenza che, in presenza di una delle procedure sopra descritte, la perdita su crediti è deducibile per un ammontare pari a quello imputato a Conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito).

In altri termini, si ritiene che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, possa non coincidere con l'intero importo del credito.

Nello stimare l'entità della perdita, il redattore di bilancio deve attenersi ad un **razionale e documentato** processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati dall'impresa.

Secondo la Circ. n. 26/E/2013 (§ 6), rappresentano **documenti idonei** a dimostrare la **congruità** del **valore stimato** della perdita tutti i documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali ad esempio:

- l'inventario redatto dal curatore ex art. 87 del R.D. n. 267/42;
- il piano del concordato preventivo presentato ai creditori ex art. 160 del R.D. n. 267/42;
- la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta amministrativa ex art. 205 del R.D. n. 267/42;
- la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. N. 270/1999;
- le garanzie reali o personali ovvero assicurative.

In relazione a crediti vantati nei confronti di un debitore estero, costituiscono validi elementi di supporto alla determinazione dell'entità della perdita tutti i documenti prodotti da organi ufficialmente nominati all'interno della procedura estera alla quale il debitore risulta assoggettato.

1.2. DEBITORI NON ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORDUALI

Un'ulteriore modifica al menzionato art. 101, co. 5, del Tuir ha stato stabilito che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Le due condizioni (entità e anzianità del credito, da un lato, e prescrizione del diritto, dall'altro) sono tra loro alternative. È quindi sufficiente che ricorra una delle due per poter dedurre la perdita, senza che sia necessario fornire ulteriori prove.

Per i crediti che **non rivestono** le condizioni che legittimano la deducibilità automatica, continuano a operare i consueti criteri certezza e precisione.

1.2.1 Modesta entità del credito e relativa scadenza

Ai fini della norma in esame, il credito è considerato di modesta entità quando risulta di importo non superiore a:

- **5.000** euro, per le imprese di più rilevante dimensione;
- **2.500** euro, per le altre imprese.

Ai sensi dell'art. 27, co. 10, del D.L. n. 185/2008, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a una determinata soglia, fissata:

- a **300.000.000** di euro, fino al 2009;
- a **200.000.000** di euro, per il 2010;

- a **150.000.000** di euro, dal 2011.

Il suddetto parametro dimensionale avrebbe dovuto essere ridotto a **100.000.000** di euro entro il 31.12.2011 secondo le modalità stabilite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, mai emanato.

Peraltro, la Circ. n. 26/E/2013 (§ 4) ha precisato che, stante il chiaro disposto della norma primaria, il più basso limite di 100.000.000 di euro deve ritenersi già applicabile. Pertanto, ai fini della verifica della modesta entità del credito, per le imprese che abbiano conseguito un volume d’affari o ricavi non inferiore a **100.000.000** di euro, rileva il limite di **5.000** euro.

Al fine del calcolo del limite quantitativo, occorre riferirsi:

- al valore nominale della pretesa creditoria, laddove il rapporto negoziale si sia originato presso l’impresa che vanta il credito;
- al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito (anche se inferiore al valore nominale), laddove l’impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi.

Nessun rilievo assumono, invece, i valori contabili e/o fiscali che potrebbero essere influenzati da svalutazioni.

Si consideri il caso in cui:

- inizialmente, il credito si attesti ad un valore nominale (o di acquisizione) superiore alle previste soglie;
- successivamente, intervengano adempimenti **parziali** tali da ricondurre il credito residuo **al di sotto** dei citati limiti.

Secondo la Circ. n. 26/E/2013 (§ 4), anche in questa ipotesi il rispetto del parametro quantitativo va accertato con riferimento all’entità della perdita che si può in effetti manifestare in bilancio e che può assumere rilevanza fiscale. In questo senso, il credito originario deve essere assunto per il suo valore nominale (o di acquisizione), al netto degli importi nel frattempo riscossi e, quindi, per il suo valore residuo.

Nel valore del credito da confrontare con le soglie forfetarie va inclusa anche l’IVA addebitata, a titolo di rivalsa, dal cedente o dal prestatore del servizio, rispettivamente, al cessionario o al committente, trattandosi di un importo che integra *ex lege* il corrispettivo e che il cedente/prestatore fa valere nel proprio interesse e non per conto dell’Erario.

Non rilevano, invece, in quanto deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito:

- gli interessi di mora;
- gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento.

Ai fini della verifica del limite quantitativo, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che occorre fare riferimento alle singole posizioni creditorie individualmente considerate, a condizione che a ogni credito corrisponda un’obbligazione riconducibile a rapporti giuridici autonomi.

Viceversa, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, la modesta entità deve essere accertata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d’imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale.

Esempio

Si supponga che la Alfa S.r.l., con volume d’affari o ricavi inferiori a 100.000.000 di euro ed esercizio coincidente con l’anno solare, al 31.12.2013 vanta, nei confronti dello stesso debitore:

- un credito di 1.500 euro scaduto in data 31.5.2013;
- un credito di 2.000 euro scaduto in data 30.4.2013.

In questo caso:

⇒ se i due crediti sono riconducibili a rapporti giuridici autonomi, ricorre il requisito della modesta entità, dal momento che il limite quantitativo deve essere verificato per singolo credito;

⇒ se i due crediti derivano, ad esempio, da un contratto di somministrazione (e, quindi, non sono riconducibili a rapporti giuridici autonomi), la condizione della modesta entità non risulta soddisfatta, dal momento che il limite quantitativo deve essere verificato considerando il saldo complessivo dei due crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del 2013, pari a 3.500 euro; ai fini della deducibilità nel 2013, pertanto, occorre provare la sussistenza degli elementi certi e precisi. In caso contrario, la deduzione sarà rinviata al 2014.

Per quanto concerne eventuali crediti assistiti da garanzia

► **reale o personale**, la disciplina in esame dovrebbe applicarsi anche ad essi, atteso che *“la norma non fa alcun cenno alla presenza o all’assenza di garanzie, e, dunque, non richiede che i crediti di modesto importo debbano esserne privi, così come del resto accade in relazione alla sussistenza degli elementi certi o precisi in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali”*;

► **assicurativa**, il confronto con le suddette soglie deve essere limitato alla quota non assicurata. In pratica, i crediti assicurati per il loro intero importo non rilevano ai fini dell’applicazione delle disposizioni in commento.

La sussistenza delle due condizioni (temporale e quantitativa) va verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo d’imposta.

In ogni caso, il requisito quantitativo andrebbe verificato prima di quello temporale, nel senso che non appare possibile determinare il credito da raffrontare con il limite di legge (2.500 o 5.000 euro) considerandone solo la parte scaduta da almeno sei mesi.

È possibile rinviare la deduzione in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi, laddove si ritenga che il credito possa essere ancora recuperato e, pertanto, nessuna perdita sia stanziata a Conto economico.

In altri termini, il decorso dei sei mesi va letto *“quale momento a partire dal quale si presume la sussistenza di elementi certi e precisi che consentono la deduzione della perdita, la cui imputazione al Conto economico resta rimessa all’apprazzamento degli amministratori”*. In pratica, resta ferma la regola secondo la quale prevale l’impostazione di bilancio anche sotto il profilo della competenza delle perdite su crediti di modesto importo.

Esempio

Si supponga che la Alfa S.r.l., con volume d’affari o ricavi inferiori a 100.000.000 di euro ed esercizio coincidente con l’anno solare, al 31.12.2013, vanti, nei confronti di due diversi soggetti:

- un credito di 1.500,00 euro scaduto in data 31.5.2013;
- un credito di 2.000,00 euro scaduto in data 31.10.2013.

In assenza di imputazione al Conto economico chiuso al 31.12.2013, la perdita di 1.500 euro non è deducibile nel 2013. Lo sarà nel 2014, unitamente alla perdita di 2.000 euro relativa al credito il cui requisito temporale matura nel corso dello stesso 2014, sempre che entrambi i componenti negativi di reddito transitino nel Conto economico chiuso al 31.12.2014.

Infatti, la Circ. n. 26/E/2013 (§ 4, esempi 2 e 3) ha precisato che i crediti considerati di modesta entità nel **periodo n** (perché non superiori al limite di 2.500 o 5.000 euro), la cui perdita non è stata dedotta nel medesimo **periodo n** (in assenza di imputazione a Conto economico), non devono essere di nuovo sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d’imposta.

Anche per la modifica in esame non è stata prevista una specifica decorrenza.

La Circ. n. 26/E/2013 (§ 4.3) ha confermato che la stessa si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 12.8.2012 (vale a dire, dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

La nuova disposizione riguarda, però, anche i crediti di modesto importo per i quali l'“anzianità” di sei mesi è maturata prima del 2012 e le cui perdite sono imputate nell'esercizio 2012 o nei successivi.

Pertanto, se una società ha **crediti pregressi** per i quali **già sussistevano** i requisiti ora previsti dalla norma, ma non ha ancora dedotto le perdite maturate – perché, ad esempio, attendeva la prescrizione del credito per imputarle al Conto economico e poterle così dedurre – la stessa può rilevare il componente negativo di reddito a Conto economico nel **2012** e dedurlo nel **medesimo esercizio**.

L'affermazione dell'Amministrazione finanziaria, di converso, sembrerebbe escludere la possibilità di dedurre nel **2012** le perdite (e le svalutazioni) relative a tali crediti, contabilizzate in passato e non ancora dedotte. Tale facoltà era stata invece riconosciuta da Assonime, secondo la quale, però, in ossequio al principio di derivazione, le imprese avrebbero dovuto dedurre la perdita nel **2012**, senza possibilità di ulteriore rinvio.

1.2.2. Prescrizione del credito

Per effetto delle novità introdotte, gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Pertanto, decorsi i termini per la prescrizione del credito in base alle norme civilistiche, la deducibilità della perdita è “automatica”, senza che occorra, ad esempio, un accertamento giudiziale. In ogni caso, non dovrebbe essere preclusa la deduzione di perdite su crediti prima del decorso del termine di prescrizione, laddove si ritenga che l'irrecuperabilità del credito si sia già manifestata.

Individuato il termine di prescrizione, occorre poi stabilire:

- il **momento iniziale** rilevante per verificare l'avvenuto decorso del termine;
- la presenza di **eventuali interruzioni** o **sospensioni** nel decorso della prescrizione;
- la rilevanza delle **prescrizioni presuntive**.

Anche le novità in esame si applicano dal periodo d'imposta in corso al **12.8.2012** (vale a dire, **dal 2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ancorché la circ. Agenzia delle Entrate 26/2013 (§ 5) affermi che la disposizione ha, di fatto, efficacia interpretativa, atteso che già in passato “*la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita*”.

Pertanto, sembrerebbe che, nel periodo d'imposta 2012, non sia più possibile la deduzione delle perdite su crediti già prescritti in esercizi precedenti al 2012 e già contabilizzate nel Conto economico degli stessi esercizi.

1.3. SOGGETTI IAS/IFRS

Con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di **cancellazione** dei **crediti** dal bilancio (c.d. “*derecognition*”) operata in dipendenza di eventi estintivi.

Il criterio in esame si “affianca” a quelli esaminati in precedenza, validi per tutte le imprese.

Secondo quanto precisato dalla Circ. n. 26/E/2013 (§ 7), rientrano nella previsione legislativa tutte le fattispecie di *derecognition*.

In particolare, secondo lo IAS 39 (§ 17 ss.), un'attività finanziaria (ivi inclusi i crediti) può essere cancellata dal bilancio se:

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalla stessa scadono;
- l'impresa trasferisce i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria;
- l'impresa mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ma assume un'obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari, realizzando il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici della proprietà dell'attività finanziaria.

1.4. Chiarimenti di portata generale

Come più sopra anticipato, l'Agenzia delle Entrate, con la citata Circ. n. 26/E/2013 ha fornito delle precisazioni valide in generale per le perdite su crediti.

→ Ambito oggettivo di applicazione

Confermando il proprio orientamento, l'Agenzia riconduce nell'ambito oggettivo della disposizione in commento:

- sia le **perdite per inesigibilità determinate internamente**, tramite un processo di **stima**: in questo caso, il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, seppur decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo del relativo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa;
- sia le **perdite** che emergono nel contesto di un **atto realizzativo**: in tale ipotesi, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio, che dai libri e registri dell'impresa.

In buona sostanza, il campo di applicazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir non risulta circoscritto dal punto di vista oggettivo, né sotto il profilo soggettivo: conseguentemente, sono potenzialmente riconducibili nell'ambito di tale disciplina le perdite riferibili a tutti i crediti iscritti in bilancio, senza alcuna distinzione relativa alla natura degli stessi o all'attività svolta dal creditore, né rileva la causa che ha comportato l'iscrizione a conto economico della perdita, che può essere rappresentata dalla valutazione del credito o dalla cessione del credito.

→ Identificazione degli elementi certi e precisi

Secondo la Circ. n. 26/E/2013 (§ 3), bisogna valutare caso per caso l'idoneità degli elementi certi e precisi a dimostrare la **definitività** della **perdita**, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata.

A tale fine, il documento fornisce, nel rispetto dei margini di soggettività previsti dalla norma e sulla base della precedente prassi e delle posizioni espresse dalla giurisprudenza, alcune linee guida per individuare la sussistenza delle condizioni di deducibilità, distinguendo tra:

A - Perdite determinate tramite un processo valutativo interno

La "definitività" della perdita può essere verificata solo in presenza di uno stato oggettivo di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

In proposito, possono rientrare tra gli elementi probatori:

- un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- la denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex art. 494 c.p.;
- la persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 c.c.;

- i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva;
- la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione (*rectius*, lettere di legali o relazioni negative di soggetti operanti nel settore del recupero crediti) e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive .

Come più sopra detto, nel caso di **crediti di modesta entità**, per la deducibilità delle perdite su crediti commerciali, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, può prescindersi dalla ricerca di rigorose **prove formali**, nella considerazione – come ricordato anche nella Circ. n. 26/E/2013 - che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri.

In tali casi, l'Agenzia delle Entrate¹ ritiene che l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito debba considerarsi verificata ogni volta in cui i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare. E ai fini di tale verifica (che, quindi, pare una obbligazione vera e propria in capo al soggetto che intenda dedurre la perdita di modico valore):

- il costo delle attività di recupero riferibile ad un determinato credito deve risultare **in linea** con i **prezzi** mediamente praticati sul **mercato**, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti;
- ai fini della valutazione di antieconomicità del recupero, è necessario tener conto anche dei **costi di gestione** interni all'impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale).

A detta dell'Agenzia, dunque, pur in assenza di qualsiasi previsione normativa in tal senso, una volta dimostrata l'antieconomicità dell'azione di recupero secondo i criteri sopra menzionati, risulta sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell'art. 101, co. 5, del Tuir, la semplice evidenza che il **creditore** si sia **attivato** per il **recupero** del credito (ad esempio, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno mediante le quali si sollecitava il pagamento).

B - Perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo.

Tra gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita assoggettabile alla disciplina di cui all'art. 101 co. 5 del Tuir (e, dunque, deducibile), la Circ. n. 26/E/2013 (§ 3.2) riconduce:

- I - la **cessione** definitiva del **credito**;
- II - la **transazione** con il debitore;
- III - l'atto di **rinuncia** al credito.

Nelle suddette ipotesi, la deducibilità della perdita deve essere:

- valutata caso per caso;
- supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito.

Per ognuno dei suddetti casi di realizzo, l'Agenzia delle Entrate individua alcuni elementi in presenza dei quali la prova dell'inesigibilità del credito può dirsi verificata.

¹ Questo passaggio della Circ. n. 26/E/2013 desta non qualche perplessità, atteso che, a fronte di un testo normativo che, per i crediti di modico valore scaduti, prevede un automatismo di deducibilità, impone al contribuente di dimostrare che i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

I – Cessione definitiva del credito: i requisiti di deducibilità della perdita si intendono verificati quando, alternativamente:

⇒ *il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati*:

- residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni;
- che risultano indipendenti rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto.

In tali casi la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, riflette con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile, tanto più che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente. Pertanto, un eventuale futuro realizzo del credito per un valore maggiore a quello di iscrizione costituirebbe un componente positivo imponibile.

Alla luce di tale orientamento, per quanto non ribadito espressamente all'Amministrazione finanziaria, sembra ragionevole ritenere che:

- le **cessioni pro solvendo** (nelle quali il cedente mantiene nei confronti del cessionario l'obbligo di garantire la solvibilità del debitore) non generino mai perdite di credito deducibili, latitando i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità;
- le **cessioni pro soluto** (che comportano la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore e, a seguito delle quali, il cedente è liberato da qualsiasi responsabilità connessa all'inadempimento del debitore) autorizzino la deducibilità della perdita, nella misura pari alla differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore fiscalmente riconosciuto del credito, ferma restando la necessità di dimostrarne i requisiti di certezza e precisione. Ma su questo tema, si tornerà più avanti.

Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di **sindacare** la **congruità** della perdita sotto il profilo dell'**elusività** dell'**operazione**, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73. Al riguardo, la Circ. n. 26/E/2013 (§ 3.2) osserva che presentano un più elevato profilo di rischio le operazioni che intercorrono tra soggetti non indipendenti.

⇒ *la perdita si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero sostenute per il recupero del relativo credito* (perdita ≤ costi di riscossione), sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito, ecc.).

Al fine di verificare tale condizione, il soggetto cedente deve dimostrare in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale) e dei tempi per la riscossione.

II – Transazione, motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore: deve comportare la **riduzione definitiva** del debito o degli interessi originariamente stabiliti.

In tale ipotesi, le condizioni di deducibilità della perdita si ritengono soddisfatte quando, nello stesso tempo:

- il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo;
- la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi).

Anche in questo caso, la perdita su crediti può essere giustificata sotto il profilo della **convenienza economica**, allo stesso modo ed in presenza delle stesse condizioni che sono state illustrate in caso di cessione a titolo definitivo.

Particolare attenzione merita il caso della riduzione di credito commerciale concordata in via transattiva: nel corso della videoconferenza del 23 settembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale da riservare alla riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una **lite** relativa alla **fornitura**.

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, tale fattispecie configura una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito. Il minor valore, infatti, non trae origine da un’inadempienza del debitore, bensì da una modifica bilaterale del rapporto commerciale.

Da un punto di vista sia contabile, sia fiscale, quindi, il minor valore del credito darà luogo:

- ad una mera rettifica del ricavo per il cedente e del costo per l’acquirente, se la transazione viene definita entro lo stesso esercizio in cui è stata registrata l’operazione;
- ad una sopravvenienza, passiva per il cedente ed attiva per l’acquirente, nell’anno in cui la transazione si perfeziona, se è successivo a quello dell’operazione.

Tale impostazione è stata confermata dalla Circ. n. 26/E/2013 (§ 3.2), laddove si afferma che se la transazione trae origine *“da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva”*.

III – Rinuncia o remissione del debito: nella fattispecie in esame, la perdita matura in un contesto di unilateralità e può, pertanto, rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali, sebbene si sia in presenza, a un tempo:

- dell’estinzione giuridica del credito in capo al creditore;
- dell’esclusione di ogni futuro effetto economico-patrimoniale del credito in capo al medesimo.

Conseguentemente, la Circ. n. 26/E/2013 (§ 3.2) precisa che la deducibilità di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito può essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all’attività d’impresa (e non appaia quindi come una liberalità).

Tale inerenza può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità di azioni esecutive.

L’Amministrazione finanziaria non ha invece recepito in maniera espressa la posizione della Corte di Cassazione (di cui all’Ordinanza 2 maggio 2013 n. 1025698), ad avviso della quale la rinuncia del contribuente a determinati crediti, finalizzata al mantenimento di buoni rapporti commerciali con i clienti debitori, genera una perdita deducibile dal reddito d’impresa.

Infatti, la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore *“ha riguardo solo alla oggettività della perdita”* e non pone alcun limite o differenziazione secondo la causa di produzione della stessa. Inoltre, l’imprenditore, in base a *“considerazioni di strategia generale”*, può legittimamente compiere *“operazioni di per sé stesse antieconomiche in vista ed in funzione di benefici economici su altri fronti”*.

→ **Crediti vantati verso debitori esteri**

Posto che l'art. 101, co. 5, del Tuir non distingue in funzione della localizzazione del debitore, la disciplina in esame è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, come già a suo tempo precisato dalla Circ. n. 39/2002.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso di debitore estero, ai fini della deducibilità della perdita occorre:

- un'apposita dichiarazione emessa dalla **SACE**, per i crediti da questa garantiti;
- una dichiarazione dell'autorità giurisdizionale estera che dichiari lo stato d'insolvenza del debitore.

La circ. Agenzia delle Entrate 26/2013 (§ 2) ricorda che, in ordine alle perdite su crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localizzati in Paesi *black list*, trova applicazione l'art. 110 co. 10 del Tuir. Come precisato dalla Circ. 39/2002 (§ 5) tale circostanza comporta che le perdite vantate verso un debitore con residenza fiscale in uno Stato a fiscalità privilegiata sono indeducibili, fatta salva la dimostrazione dell'effettiva attività commerciale di quest'ultimo. La disciplina dell'art. 110, co. 10, del Tuir, in altre parole, "prevale" su quella relativa alla deducibilità delle perdite su crediti.

→ **Rilevanza del principio di derivazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti "fiscale"**

In ossequio al **principio di derivazione**, per poter essere dedotta, la perdita su crediti deve preventivamente transitare a Conto economico.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 109 co. 4 del Tuir, *"le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza"*. Tale circostanza comporta che, in linea di principio, le perdite su crediti, per poter essere dedotte, devono preventivamente transitare a Conto economico. In caso contrario, non sarebbe possibile dedurre alcun importo, anche se i requisiti per la deduzione ai fini fiscali fossero già soddisfatti.

Diversamente, se in un determinato esercizio la perdita è stata rilevata a Conto economico, ma nello stesso esercizio non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla deduzione, quest'ultima sarà effettuata nel periodo d'imposta in cui si manifesteranno gli elementi certi e precisi, secondo quanto sopra riportato.

Nel caso, invece, di crediti per i quali esistano svalutazioni ed accantonamenti dedotti ai sensi dell'art. 106 co. 1 del Tuir, la perdita deve essere imputata:

- prioritariamente a riduzione del fondo svalutazione crediti "fiscale" sino a capienza del fondo stesso;
- per l'eccedenza, al fondo svalutazione crediti "tassato", operando, per il relativo importo, un'apposita variazione in diminuzione nel quadro RF del modello UNICO.

Se di ammontare superiore a quello del fondo, la perdita è imputata, per il residuo importo, a Conto economico.

Viceversa, eventuali somme ricevute in misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a Conto economico, concorrono alla determinazione del reddito imponibile come sopravvenienze attive.

Sul fondo andranno quindi a impattarsi, secondo un ordine meramente temporale, le perdite deducibili (ai sensi dell'art. 101 co. 5 del Tuir) provenienti dai crediti appartenenti alla massa su cui si calcola la svalutazione fiscalmente rilevante.

Ai fini pratici, l'applicazione del suddetto principio di derivazione pone alcuni dubbi applicativi riguardo ai crediti scaduti all'incasso dei quali non si intenda rinunciare.

Dal punto di vista contabile, in sede di redazione del bilancio, i **crediti** ritenuti **inesigibili** devono essere svalutati e non stralciati e portati a perdita. Il documento OIC n. 15 (§ D.II.a) prevede, infatti, che *“il fondo verrà in seguito utilizzato per lo storno contabile dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta definitiva, momento che sarà determinato in base a considerazioni legali, fiscali o pratiche”*.

Di regola, quindi, i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi in sede di chiusura del bilancio possono essere svalutati (parzialmente o totalmente), ma non vanno mandati a perdita (salvo che – appunto – si decida di rinunciare definitivamente al loro incasso). Infatti, la “perdita su crediti”, sotto il profilo civilistico contabile, emerge soltanto nei casi in cui, in presenza di inesigibilità definitiva, il fondo svalutazione crediti non sia capiente.

Esempio

Il credito verso il cliente Alfa di importo pari a 2.000 euro, scaduto il 30.5.2013, viene giudicato interamente inesigibile (ma non si intende rinunciare, ad esempio, ad azioni legali di recupero) e, quindi, in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2013, viene completamente svalutato.

Al riguardo, è necessario chiedersi se il suddetto importo di 2.000 euro possa essere integralmente dedotto come perdita relativa a un credito di modesta entità scaduto da almeno 6 mesi (secondo quanto riportato in precedenza), anche se contabilmente rappresenta una svalutazione da evidenziare nella voce C.10.d del Conto economico e, in quanto tale, teoricamente da assoggettare alla disciplina di cui all'art. 106 co. 1 del Tuir.

Nella circ. 26/2013 (§ 4.2), l'Agenzia delle Entrate si è espressa in senso affermativo.

Così, in generale, considerando il caso dei **crediti di modesta entità**:

- se essi sono stati oggetto **svalutazione integrale** (imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente), la perdita è deducibile nel periodo d'imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma;
- se essi sono stati oggetto **svalutazione parziale** (imputata a Conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente), la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi stabilito dalla disposizione.

Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a Conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a Conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di svalutazioni effettuate **“per masse”**, nella quale non risulta possibile individuare la parte di svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo, la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate.

→ Norma di chiusura anti abuso

Con specifico riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, scaduti da almeno sei mesi, ci si interroga sulla facoltà, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di contestare comportamenti contabili **non coerenti** con quelli **adottati in passato**, avvalendosi dell'art. 1, co. 34, della L. 244/2007.

In base a tale disposizione, infatti, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto economico a partire dall'**esercizio 2008** (o **2008/2009**, per i soggetti con esercizio "a cavallo"), possono essere disconosciuti se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

In tale ottica, ci si domanda se si possa arrivare a contestare la deduzione delle perdite sui crediti di modesto importo al compimento del semestre allorquando la prassi seguita prima dell'introduzione di questa disciplina prevedesse l'imputazione delle perdite in esercizi successivi, sicché, in una ipotesi del genere, la giustificazione di questo diverso comportamento contabile graverebbe sul contribuente.

Si ritiene che tale facoltà sia preclusa, atteso che la citata disposizione è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di scongiurare l'eventualità che, in seguito alla soppressione della deducibilità extracontabile degli oneri non stanziati a Conto economico (ad opera della stessa L. 244/2007), gli operatori fossero indotti ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale.

La stessa appare quindi una disciplina di natura transitoria destinata ad operare:

- in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni;
- in relazione alle sole rettifiche di valore di natura sistematica (es. ammortamenti) che riguardano i cespiti o i beni già in possesso dell'impresa all'inizio dell'**esercizio 2008** (o **2008/2009**, per i soggetti con esercizio "a cavallo").

Peraltro, anche volendo considerare la predetta disposizione efficace "a regime", la stessa non sarebbe comunque applicabile alla disciplina in oggetto, dal momento che l'eventuale cambiamento del trattamento contabile in relazione ai crediti di modesto importo scaduti da almeno sei mesi è giustificato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 101, co. 5, del Tuir. Non a caso, la modifica introduce un elemento di **discontinuità** rispetto al passato e "legittima" una disciplina contabile differente rispetto alla precedente che, tuttavia, non può considerarsi "anomala".

Infine, occorre considerare che la nuova regola fiscale nasce con l'obiettivo di semplificare e garantire maggiore certezza e, al fine di perseguire tale scopo, ha introdotto un criterio oggettivo per l'individuazione degli elementi certi e precisi. Laddove si ritenesse che il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria possa essere esercitato anche nel caso sin qui prospettato, si avrebbe l'effetto opposto di rendere maggiormente aleatoria l'applicazione della norma:

- riducendo la garanzia di certezza;
- producendo ulteriori contestazioni relative a questioni concernenti la valutazione di bilancio.

1.3. NOVITÀ RECALE DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Cantieri aperti sulle perdite su crediti: dopo le importanti novità più sopra disaminate, con la Legge di Stabilità per il 2014, l'art. 101 del Tuir è stato nuovamente oggetto di *restyling*.

A seguito dell'intervento della L. n. 147/2013, vengono equiparati, ai fini fiscali (a partire dal periodo di imposta 2013), gli effetti della cancellazione del credito operata nel bilancio di soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali a quelli che adoperano gli IAS.

Per questi ultimi, si ricorderà, la suddetta novità è stata introdotta dall'art. 33, co. 5, del D.L. n. 83/2012, il quale ha implementato in tal senso l'art. 101, co. 5 del Tuir a decorrere dal 2012.

Ebbene, l'art. 1, co. 160, lett. b) della Legge di Stabilità 2014 apporta ulteriori modifiche al Tuir, prevedendo che "*gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio*

operata in applicazione dei principi contabili". Con la L. n. 147/2013, pertanto, si consente, tra l'altro, la deducibilità delle perdite iscritte in bilancio anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali.

La modifica è assai rilevante poiché, di fatto, amplia per le imprese la possibilità di deduzione "automatica" delle perdite su crediti, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere la deducibilità delle medesime perdite su crediti nelle ipotesi di errata applicazione dei principi contabili nazionali.

Dal punto di vista concreto, e fermo restando il disconoscimento di eventuali manovre elusive, la cancellazione del credito dal bilancio operata a seguito, ad esempio, di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore iniziale, di una transazione, della cessione del credito *pro soluto* o per effetto di prescrizione (*cf.* OIC nn. 12 e 15) determinerà la piena rilevanza fiscale della perdita sussistendo, *ex lege*, gli elementi certi e precisi.

Sembra, quindi, avviata a conclusione la *querelle* legata, tra l'altro, alla necessità di dover dimostrare gli elementi certi e precisi in caso di cessione del credito con realizzo di una perdita.

A suo tempo, la Cassazione, con la sentenza n. 13181/2000, ha affermato la necessità di **verificare** la presenza dei requisiti di **certezza e precisione** della **perdita anche** per la deducibilità della **cessione pro soluto**. In particolare, la Suprema Corte (sentenza n. 14568/2001) ha affermato che *"pur riconoscendo l'idoneità in astratto di una cessione pro-soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare [...] gli elementi certi e precisi che hanno dato luogo a una perdita"*.

Sulla stessa lunghezza d'onda si era già sintonizzata, peraltro, l'Agenzia, con la Ris. n. 70/E/2008, laddove ha sostenuto che *"la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto"*.

Con risposta all'interrogazione parlamentare 5-00570 del 5 novembre 2008 l'Agenzia aveva, peraltro, ripreso la tematica pervenendo a identiche conclusioni: *"Quanto all'affermazione riportata nell'interrogazione in esame secondo la quale «quando vi è una cessione pro soluto fisiologica di un credito, vi è deducibilità dell'eventuale perdita, per il solo fatto dell'alienazione del credito stesso», si deve piuttosto osservare che la deduzione delle perdite su crediti è subordinata alla dimostrazione degli elementi di certezza e precisione, richiesti al citato comma 5 dell'art. 101 [...]. L'orientamento giurisprudenziale evidenzia come la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche pro soluto) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di «certezza» e «precisione» previsti dalla richiamata disciplina fiscale"*.

L'Agenzia, con la Circ. n. 26/E/2013, sull'ipotesi di cessione a titolo definitivo del credito, ha comunque chiarito che si ritengono verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'art. 101, co. 5, del TUIR, quando questa si presenta d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito e, inoltre, quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti, ai sensi dell'art. 2359 c.c., rispetto al soggetto cedente e al soggetto ceduto, tenuto conto del fatto che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente.

Finalmente, il legislatore è intervenuto per mettere un po' di ordine nel tormentato art. 101 del TUIR. È tuttavia palese che l'Amministrazione finanziaria possa disconoscere le perdite su crediti derivanti da **cessioni elusive** del credito ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La problematica è di rilevante importanza soprattutto per quanto riguarda la **cessione dei crediti all'interno del gruppo**, ove la perdita su crediti viene realizzata da una delle società con reddito imponibile, mentre l'altra società acquirente, in perdita fiscale, realizza un componente positivo a seguito dell'incasso del credito per un importo superiore a quello di costo.

2. ANCORA MODIFICHE SULLA DEDUCIBILITÀ DEI LEASING

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 102, CO. 7, TUIR (MODIF. DALL'ART. 4-BIS, CO. 1, LETT. B) DEL D.L. N. 16/2012) ART. 1, CO. 162-163, L. N. 147/2013
EFFICACIA TEMPORALE:	PER I CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DAL 29.4.2012 PER I CONTRATTI STIPULATI A DECORRERE DALL'1.01.2014

2.1. CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIRAMATI CON LA CIRC. N. 17/E/2013 (PER I CONTRATTI STIPULATI DAL 29.04.2012)

Con la nuova formulazione dell'art. 102 co. 7 del Tuir, operata dal D.L. n. 16/2012, la durata del contratto cessa di essere il "prerequisito" per la deducibilità dei canoni di *leasing* in capo all'utilizzatore.

La norma precisa ora che *"per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito (...) in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa"*.

Come rilevato dalla circ. Assonime n. 14/2012 (§ 4.1), la modifica è finalizzata ad evitare che i contratti di *leasing* abbiano durata eccessiva: mentre, infatti, nel previgente regime non venivano stipulati contratti di breve durata al fine di evitare che l'utilizzatore perdesse la possibilità di dedurre i canoni, nell'attuale sistema è possibile stipulare contratti di qualsiasi durata, anche se la misura annua dei canoni deducibili è tanto più elevata quanto più la durata si avvicina a quella "standard" fissata, per i *leasing* su beni mobili, ai due terzi del periodo di ammortamento fiscale.

La circolare precisa che questa limitazione *"non è più riferita ad una durata minima del contratto, bensì ad una quota massima del canone deducibile che risulta spalmando l'intero costo dei canoni desunti in contratto per una durata virtuale dello stesso non inferiore a quella calcolata con l'applicazione delle medesime regole già precedentemente definite"*. Ciò significa che:

- ▶ se la durata del contratto è inferiore a quella "minima fiscale" (i suddetti due terzi), per ciascun esercizio occorre effettuare apposite **variazioni in aumento** in sede di dichiarazione dei redditi;
- ▶ solo se la durata effettiva è (almeno) pari a quella minima fiscale, vi è pieno **allineamento** tra i canoni iscritti a Conto economico e quelli dedotti ai fini fiscali (fatte salve variazioni in aumento derivanti da altre norme, quali quelle riguardanti la quota interessi e la "quota terreno" dei *leasing* immobiliari).

2.1.1. Recupero delle eccedenze non dedotte in vigenza di contratto

■ Esempio

Al fine di meglio comprendere la dinamica del nuovo regime, appare utile riprendere l'esemplificazione fornita da **Assilea** nella Circ. 28 maggio 2012 n. 18.

L'esemplificazione riguarda un immobile (bene per il quale la "durata minima fiscale" del contratto è pari a 18 anni) acquisito con un contratto di locazione finanziaria di durata pari a 15 anni.

I dati del contratto sono i seguenti:

- valore del bene: 1.000.000 euro;
- interessi dovuti per tutta la durata del contratto: 450.000 euro;
- maxicanone: 100.000 euro;
- prezzo di riscatto: 100.000 euro.

A fronte di questi dati, l'impresa è gravata nel corso dei 15 anni di contratto di canoni per 1.350.000 euro, vale a dire di un canone di competenza annuo di 90.000.00 euro.

Limitando l'indagine all'IRES e prescindendo, in questa prima analisi, dalle problematiche relative allo "scorporo della quota terreno" e alla deducibilità della quota interessi, la situazione che emerge è quella descritta nella tabella che segue.

ANNO	CONTRATTO DI LEASING				IRES			
	Pagamenti	Canoni di compet. (A)	Quota capitale (B)	Quota interessi (C)	Importo deduc. (D)	Variaz. in aumento E = (A - D)	Variaz. in diminuz. (Tesi A.D.E.)	Variaz. in dimin. (Tesi Assonime)
maxi canone	100.000,00	90.000						
1 (canoni)	83.333,33		60.000	30.000	75.000	15.000		
2	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
3	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
4	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
5	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
6	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
7	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
8	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
9	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
10	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
11	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
12	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
13	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
14	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15 (canoni)	83.333,33	90.000	60.000	30.000	75.000	15.000		
15 (riscatto)	100.000							
16					75.000,00		75.000,00	Fa costo fiscal. ricon. del bene riscattato
17					75.000,00		75.000,00	
18					75.000,00		75.000,00	
Totale	1.450.000	1.350.000	900.000	450.000	1.350.000	225.000	225.000	0

La variazione in aumento che si registra se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale ha natura temporanea, e non permanente: da ciò ne deriva la possibilità di stanziare in bilancio la fiscalità differita attiva.

La prima problematica che si pone riguarda le modalità di recupero delle suddette differenze (pari, nell'esempio sopra riportato, a 225.000,00 euro complessivi: secondo la Circ. Agenzia Entrate n. 17/E/2013, l'eccedenza non dedotta viene recuperata sotto forma di variazioni in diminuzione annue una volta terminato il contratto.

Come emerge dalle esemplificazioni fornite dalla stessa circolare, il recupero non avverrebbe in un'unica soluzione, bensì nei limiti dell'importo massimo annuo deducibile, che come si è visto è pari a 75.000 euro.

Ciò significa in buona sostanza che, riprendendo l'esempio più sopra riportato, negli esercizi 16, 17 e 18 la dichiarazione dei redditi vedrà variazioni in diminuzione per complessivi 225.000,00 euro, che neutralizzano le variazioni in aumento effettuate negli esercizi da 1 a 15.

In misura corrispondente dovrà essere neutralizzata la fiscalità differita attiva precedentemente (ed eventualmente) iscritta nell'attivo.

Seguendo questa impostazione, il costo fiscalmente riconosciuto del bene riscattato sarebbe "normalmente" determinato in base al **prezzo corrisposto alla società di leasing** (100.000 euro), maggiorato degli eventuali costi accessori di diretta imputazione.

Tale impostazione presenta, però, dei problemi, se, successivamente al riscatto, l'impresa cede il bene, realizzando una plusvalenza: quest'ultima, secondo una parte della dottrina, dovrebbe essere ridotta dell'ammontare dei canoni ancora da dedurre al momento della cessione, mentre per altra parte dei primi commentatori potrebbe dirsi ipotizzabile anche una determinazione ordinaria della plusvalenza, continuando a dedurre le eccedenze "sospese" dopo la cessione stessa.

2.1.2. *Esercizio del diritto di riscatto*

La Circ. n. 17/2013 (§ 2.1) rileva che, una volta esercitato il diritto di riscatto (ivi compreso il caso del riscatto anticipato), l'impresa deduce extracontabilmente le quote riprese in aumento in vigenza del contratto.

E' stato, inoltre, precisato che la parte delle suddette variazioni in diminuzione debbono essere riferite alla quota interessi. Essa deve essere assoggettata alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'art. 96 del Tuir (se la società è una società di capitali o un ente commerciale), potendo quindi dar luogo ad una contestuale variazione in aumento.

Riprendendo l'esemplificazione sin qui seguita, i passaggi logici sono i seguenti:

- l'impresa deduce negli esercizi da 1 a 15 un importo di 75.000 euro, dei quali
 - 50.000 riferibili alla quota capitale e
 - 25.000 alla quota interessi;
- per ciascuno di tali esercizi, la quota interessi di 25.000 euro sarà assoggettata al test del ROL;
- sempre negli esercizi da 1 a 15, una quota pari a 5.000 di interessi (pari a 30.000 – 25.000) viene ripresa in aumento ai sensi dell'art. 102, co. 7, del Tuir (e quindi non assoggettata al test del ROL), per un totale di 75.000 euro;
- per ciascuno degli esercizi da 16 a 18 le variazioni in diminuzione di 75.000 euro sono riferibili per 25.000 euro alla quota interessi: tale quota interessi di 25.000 euro deve essere assoggettata al test del ROL sicché, ad esempio, se nell'esercizio 16 l'impresa non ha interessi attivi e ha ROL negativo, essa deve effettuare una variazione in diminuzione di 75.000 euro e una contestuale variazione in aumento per 25.000.

2.1.3. *Mancato esercizio del diritto di riscatto al termine del contratto*

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'impresa utilizzatrice deve continuare a dedurre extracontabilmente le quote dei canoni riprese in aumento in vigenza del contratto, secondo lo stesso procedimento descritto precedentemente, compresa la "gestione" della quota interessi.

2.1.4. Cessione a terzi del contratto di leasing

Secondo la citata Circ. n. 17/E/2013, in caso di cessione a terzi del contratto di *leasing*, il costo residuo dei canoni non ancora dedotti deve contrapporsi ai proventi realizzati nel periodo d'imposta in cui la cessione stessa è realizzata.

Ciò significa che la sopravvenienza attiva di cui all'art. 88, co. 5, del Tuir, determinata quale differenza tra il valore normale del bene e la somma tra il prezzo del riscatto e i canoni ancora da corrispondere (entrambi attualizzati), deve essere ridotta dell'ammontare delle variazioni in aumento effettuate sino al momento della cessione.

Diversamente – nota l'Agenzia – si verrebbe a creare un'asimmetria impositiva tra l'immediata tassazione della sopravvenienza attiva e il recupero dilazionato nel tempo dei disallineamenti sospesi.

2.1.5. Deducibilità della quota interessi

Anche dopo le modifiche introdotte dal DL 16/2012, l'ultimo periodo dell'art. 102 co. 7 del Tuir riporta l'inciso secondo cui *“la quota di interessi passivi desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96 del Tuir”*.

La problematica del rapporto tra questa norma (che interessa solo – si ricorda – i soggetti IRES) e il nuovo vincolo rappresentato dalla *“durata minima fiscale”* del contratto è stata a suo tempo sollevata nella Circ. Assonime n. 14/2012 (§ 4.1), in cui si evidenzia che:

- ▶ secondo una prima impostazione, occorrerebbe prima scorporare la quota di interessi impliciti desunta dal contratto, da dedurre lungo la durata reale del contratto secondo le limitazioni dell'art. 96 del Tuir (interessi attivi e ROL), per poi ripartire la sola quota capitale lungo la *“durata minima fiscale”* del contratto;
- ▶ in base ad una diversa chiave di lettura, il canone di *leasing* dovrebbe essere ripartito unitariamente (quota capitale e quota interessi) lungo la durata minima fiscale del contratto, per poi applicare alla quota interessi le limitazioni dell'art. 96 del Tuir (se l'utilizzatore è un soggetto IRES).

La Circ. n. 17 ha sposato, nelle esemplificazioni proposte, la seconda delle suddette impostazioni.

In linea con quanto sostenuto nella precedente Circ. n. 19/2009, l'Agenzia precisa che è possibile però continuare a fare riferimento, per la determinazione degli interessi impliciti, ai criteri forfetari previsti dal D.M. 24 aprile 1998. In tal caso, però, la quota interessi va calcolata ripartendo in modo lineare gli interessi totali non in base alla durata contrattuale, bensì in base alla *“durata minima fiscale”*.

In sostanza, la linea interpretativa prescelta dall'Agenzia delle Entrate è quella per cui il canone di *leasing* è una componente unitaria e, quindi, tutto il *“monte canoni”* complessivo corrisposto alla società di *leasing* (capitale + interessi) deve essere ripartito lungo la durata minima fiscale.

2.1.6. Quota del canone riferita al terreno sottostante (nei leasing immobiliari)

Come noto, ai sensi dell'art. 36, co. 7-bis, del D.L. n. 223/2006, conv. L. 248/2006, se il contratto di *leasing* ha ad oggetto un fabbricato strumentale, è necessario effettuare un'ulteriore variazione in aumento riferita all'area sottostante.

Tale variazione è pari al 20% (o al 30%, per i fabbricati industriali) della quota capitale complessiva di competenza di ciascun periodo d'imposta.

Secondo l'Agenzia la parte non deducibile riferita all'area è calcolata avendo riguardo alla quota capitale determinata ai fini fiscali, e non a quella iscritta in bilancio.

Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 11/E/2007 (§ 9.5), la quota non dedotta per effetto del c.d. *“scorporo”* va ad incrementare il costo fiscalmente riconosciuto del bene dopo il riscatto.

Non appare immediato comprendere, dalla lettura della Circ. n. 17/E/2013, se le due variazioni in aumento (quella per spostare in avanti la deducibilità di parte del canone se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale e quella per la presenza dell'area sottostante il fabbricato) si cumulino o meno.

In dottrina, si è interpretato il passo della circolare nel senso dell'obbligo di effettuare **due distinte variazioni in aumento**.

2.1.7 Cenni in tema di IRAP

Il regime fiscale del *leasing* ridisegnato dal D.L. n. 16/2012 determina ulteriori complessità di gestione anche per quanto riguarda l'IRAP, benché formalmente non vi siano state modifiche nel D.Lgs. n. 446/1997.

A tal riguardo, occorre analizzare separatamente la situazione delle società di capitali e degli enti commerciali rispetto a quella delle società di persone e alle imprese individuali.

■ Società di capitali ed enti commerciali

Per le società di capitali e gli enti commerciali la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria avviene secondo il c.d. "principio di derivazione", ovvero in base alla risultanza del bilancio, a norma dell'art. 5 co. 1 del DLgs. 446/97. Si tratta, tuttavia, di un principio che viene derogato per tutti i contratti di *leasing*, in virtù della necessità di riprendere a tassazione (con una variazione fiscale a titolo definitivo) la quota interessi; per i contratti di *leasing* immobiliare, in virtù della ripresa a tassazione (questa, invece, temporanea) della quota riferibile al terreno sottostante.

Come in precedenza rilevato, la Circ. n. 19/2009 ha precisato che, per motivi di semplificazione, le imprese possono continuare a fare riferimento alle modalità di calcolo forfetarie fissate dal D.M. 24 aprile 1998, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP.

■ Società di persone e imprenditori individuali

Per le società di persone e gli imprenditori individuali, la determinazione dei costi deducibili non avviene secondo il principio di derivazione, bensì assumendo le componenti reddituali così come risultano in base alle regole del Tuir.

Ne consegue che, oltre alla variazione in aumento (definitiva) da operare per la quota interessi, occorre effettuare la variazione temporanea anche sulla quota capitale se la durata effettiva del contratto è inferiore a quella minima fiscale.

Le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base al bilancio, eliminando così alla radice le problematiche connesse alla riformulazione dell'art. 102 co. 7 del Tuir sin qui descritte.

2.2. NOVITÀ IN TEMA DI LEASING RECADE DALLA LEGGE DI STABILITÀ

Per i contratti di *leasing* stipulati dallo scorso **1° gennaio 2014**, si applicano le nuove e più favorevoli regole introdotte dalla L. n. 147/2013 per la deducibilità dei canoni in capo al soggetto utilizzatore (art. 102 co. 7 del Tuir).

Per effetto di tali modifiche, la "durata minima fiscale" dei contratti

- a) relativi ai beni mobili ammortizzabili (diversi dalle autovetture) passa dai due terzi del periodo di ammortamento determinato con i coefficienti ministeriali, alla **metà** del suddetto periodo di ammortamento, e per quelli

b) relativi ai beni immobili, viene rideterminata in **dodici anni** (indipendentemente dal coefficiente di ammortamento).

Rimane ferma anche per i nuovi contratti la regola – introdotta dal D.L. n. 16/2012 – per cui la deducibilità dei canoni risulta slegata dalla durata del contratto, che può essere particolarmente ridotta se l'impresa è dotata di capacità finanziarie adeguate; sotto il profilo pratico, le novità della L. 147/2013 vanno però accolte con estremo favore, in quanto ridurrebbero la necessità di operare variazioni fiscali nella dichiarazione dei redditi, consentendo – oltre naturalmente alla deducibilità di un importo maggiore – anche una più facile gestione del contratto da parte del professionista che cura la dichiarazione stessa; ciò specialmente per i *leasing* immobiliari, la cui gestione era divenuta particolarmente complessa dopo le modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012.

Per comprendere gli effetti della modifica in commento, si può riprendere l'esemplificazione più sopra riportata e contenuta nella circolare Assilea n. 18/2012, riguardante – come detto - un immobile acquisito con un contratto di locazione finanziaria di durata pari a 15 anni; la circolare ipotizzava un monte canoni totale di 1.350.000 euro, dei quali 900.000 a titolo di quota capitale e 450.000 a titolo di quota interessi. A fronte di questi dati, l'impresa è gravata nel corso di ciascuno dei 15 anni di contratto di un canone di competenza di 90.000 euro (comprensivo di quota capitale e interessi, questi ultimi supposti integralmente deducibili in capienza di interessi attivi e ROL):

⇒ se il contratto è stato stipulato tra il 29 aprile 2012 e il 31 dicembre 2013, la durata minima fiscale (periodo entro il quale ripartire ai fini fiscali il monte canoni totale) è pari a 18 anni: ciò significa che il monte canoni viene imputato a ciascun periodo d'imposta per 75.000 euro (1.350.000/18), con conseguente necessità per l'impresa di effettuare una variazione in aumento ogni anno per 15.000 euro. Solo al termine del contratto l'impresa potrà recuperare tali importi indeducibili, attraverso variazioni in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi;

⇒ se lo stesso contratto fosse stipulato nel 2014, non vi sarebbe più alcuna necessità di effettuare variazioni ai fini delle imposte sui redditi (fatta eccezione per quella relativa alla "quota terreno"): la durata effettiva del contratto sarebbe, infatti, superiore a quella minima fiscale di 12 anni, sicché l'ammontare imputato a Conto economico potrebbe essere dedotto senza limitazioni (naturalmente, la deduzione avverrebbe in 15 anni e non nei 12 di durata minima fiscale, in quanto in caso contrario mancherebbe il requisito della previa imputazione a Conto economico dell'eccedenza).

Il nuovo regime è, inoltre, idoneo a ridimensionare un'altra problematica emersa in sede di predisposizione delle dichiarazioni UNICO 2013. Come si ricorderà, infatti, la prassi dell'Agenzia delle Entrate va nel senso per cui la ripartizione dei canoni lungo la durata minima fiscale riguarda sia la quota capitale che gli interessi; in questo modo, si penalizzano le imprese con elevato ROL che, considerando invece la quota interessi quale componente autonoma, avrebbero pieno titolo a dedurre tali importi.

Ritornando all'esemplificazione di prima, adottando un'impostazione alternativa, solo la quota capitale del monte canoni (900.000 euro) sarebbe da ripartire nei 18 anni di durata minima fiscale, mentre la quota interessi sarebbe deducibile in base a quanto imputato a Conto economico, se il ROL è capiente: in questo modo, l'impresa potrebbe dedurre in ciascuno dei 15 anni di contratto 50.000 euro (900.000/18) a titolo di quota capitale e 30.000 euro (450.000/15) a titolo di interessi, per un totale di 80.000 euro i quali, considerato un canone complessivo imputato in bilancio di 90.000 euro, determinerebbero una variazione di 10.000 e non di 15.000.

Come già evidenziato, per effetto del passaggio alla durata minima fiscale di 12 anni, nella singola fattispecie proposta a titolo di esempio la problematica cesserebbe di esistere, in quanto non vi sarebbero più variazioni fiscali da effettuare ai sensi dell'art. 102, co. 7, del Tuir.

3. INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- (CIRC. 8 NOVEMBRE 2013, N. 33/E)

EFFICACIA TEMPORALE:

PER LE INDENNITÀ STANZIATE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 1993

La Circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E dell’8 novembre 2013 si origina dalle perplessità sollevate da alcune Direzioni Regionali in merito ai rilievi fiscali formulati, in sede di controllo, a proposito della deducibilità degli accantonamenti al fondo per l’indennità suppletiva di clientela, che spetta agli agenti di commercio al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1751 del codice civile.

Rilevando che le norme codicistiche sopra richiamate hanno subito mutazioni nel corso del tempo (a cui ha cercato di adeguarsi sia la giurisprudenza che l’Amministrazione Finanziaria), la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, con la circolare in commento, ha posto un punto fermo alla questione, affermando definitivamente la sua posizione e invitando gli Uffici ad abbandonare le controversie in corso non più compatibili con essa.

In via preliminare, è, inoltre, utile ricordare che il tema delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia trova le proprie fonti normative

- a) *civilistiche*, nell’art. 1751 c.c., che ha subito sostanziali modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1993;
- b) *tributarie*, nell’art. 105 del Tuir, che consente la deducibilità degli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto, comprese quelle per la cessazione del rapporto di agenzia, nei limiti delle quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolamentano il rapporto di lavoro.

3.1. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA CIVILISTICA

Nella formulazione previgente, le disposizioni codicistiche, dopo aver stabilito l’obbligo di corresponsione all’agente dell’indennità al momento di scioglimento del rapporto, rinviavano al contratto collettivo nazionale la definizione della misura della stessa, comunque proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto.

A sua volta, l’accordo economico collettivo degli agenti di commercio, anche nella formulazione attuale, prevede la suddivisione dell’indennità in oggetto in tre distinte sottocategorie:

- l’indennità di risoluzione del rapporto,
- l’indennità di meritocrazia, nonché
- **l’indennità suppletiva di clientela.**

Per quel che concerne quest’ultima, l’accordo collettivo pone precise condizioni alla sua corresponsione: essa, infatti, è corrisposta soltanto se il contratto è stato risolto per iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’agente o al rappresentante.

La disciplina civilistica previgente, in sostanza, non sottoponeva l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia a condizioni per la sua erogazione, ma si limitava a rinviare all’accordo nazionale per la definizione della sua misura. Tale contrattazione collettiva nazionale, distinguendo al suo interno le tre sottocategorie sopra citate, stabiliva e stabilisce ancora oggi che l’indennità suppletiva di clientela è

corrisposta soltanto alla condizione poc'anzi citata, ovvero che il rapporto sia cessato per iniziativa del preponente e per fatto non imputabile all'agente.

Con il recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli agenti commerciali indipendenti, successivamente il Legislatore ha sostanzialmente modificato, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'art. 1751 del codice civile sopra illustrato, stabilendo che all'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'indennità, invece non è dovuta:

- o quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- o quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- o quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

L'agente decade dal diritto all'indennità se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le disposizioni di cui sopra sono inderogabili a svantaggio dell'agente.

L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.

Come rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 33/E/2013, l'art. 1751 vigente (dal 1993), a differenza della precedente formulazione, reca in sé tutta la disciplina dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, non richiamando alcuna altra fonte, come accadeva in precedenza con il rinvio alle disposizioni dell'accordo collettivo. Inoltre, l'art. 1751 nella attuale versione non prevede la distinzione tra le tre indennità stabilite dalla contrattazione collettiva, che ricomprende, tra le altre, quella suppletiva di clientela, fornendo invece una nozione unitaria dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la cui corresponsione, comunque, risulta vincolata a determinate condizioni.

3.2. GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione, in riferimento alla previgente formulazione dell'art. 1751 del codice civile, aveva dapprima stabilito che gli accantonamenti al fondo per l'indennità suppletiva di clientela fossero deducibili², per mutare poi orientamento in senso diametralmente opposto.

² Cass., sent. n. 9179/2003 e n. 10221/2003.

Gli Ermellini, infatti, con le sentenze più recenti sulla questione, hanno formulato la tesi dell'indeducibilità a causa della natura meramente *eventuale* dell'indennità in oggetto, la cui corresponsione è vincolata all'esistenza della condizione che la cessazione del rapporto sia avvenuta su iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente.

In costanza di rapporto, quindi, non esiste alcuna certezza in merito all'*an* ed al *quantum* di detta indennità e, pertanto, i relativi accantonamenti non possono assurgere alla stregua di componenti negativi deducibili dal reddito.

Del resto, l'art. 105, co. 1, del Tuir, consente la deducibilità delle "quote maturate nell'esercizio", ma, di fatto, in costanza di rapporto, non matura alcuna quota di tale indennità, atteso che la natura aleatoria della sua erogazione esclude la possibilità di considerare come "maturata" nell'anno una qualche quota della stessa.

Detta indennità, infatti, diviene deducibile integralmente alla conclusione del rapporto, se si verificano le condizioni previste³.

Per quanto concerne, invece, le pronunce che si sono occupate della questione alla luce delle modifiche apportate all'art. 1751 del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, con esse la Cassazione ha stabilito che gli accantonamenti al fondo per l'indennità suppletiva di clientela sono deducibili, e tale decisione non contrasta con quella di segno contrario relativa alla previgente formulazione delle disposizioni codicistiche, atteso che con tali modifiche sono cambiati i presupposti normativi di fatto, giacché

- ⇒ in precedenza l'indennità contemplava sia quella di fine rapporto (obbligatoria in quanto prevista dallo stesso art. 1751), sia quella suppletiva di clientela (derivante dalla contrattazione nazionale e fruibile solo a determinate condizioni);
- ⇒ nel nuovo quadro normativo attualmente vigente, invece, l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia prevista dall'art. 1751 ha una concezione unitaria, non essendo più distinta in sottocategorie, e la sua disciplina è interamente recata dalle disposizioni codicistiche, non essendo più previsto alcun rinvio all'accordo collettivo.

Pertanto, l'art. 17, co. 1, lettera d), del Tuir, laddove richiama l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ha una portata estesa, riferendosi a tutta la materia regolata dalle citate norme del codice civile, compresa l'indennità suppletiva di clientela, i cui accantonamenti ai sensi dell'art. 105 del Tuir, quindi, risultano deducibili.

3.3. PARERE DELL'AVVOCATURA GENERALE DI STATO

Stanti le criticità più sopra esposte, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, peraltro, ha chiesto un parere sul tema all'Avvocatura Generale dello Stato, la quale, in riferimento al contesto normativo attuale, ha chiarito che l'aleatorietà dell'indennità suppletiva di clientela, la cui effettiva erogazione è vincolata alla sussistenza di determinate condizioni, potrebbe porre dei problemi di deducibilità in relazione alla prevista sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità fissati dall'art. 109, co. 1, del Tuir per la deduzione dei componenti negativi di reddito.

A ben vedere, però, come osservato dall'Avvocatura, la predetta disposizione si riferisce a spese e costi "*per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente*", mentre l'art.

³ Cass., sent. n. 7690/2003, n. 24973/2006, n. 1910/2007, n. 24448/2005.

105, che prevede la deducibilità degli accantonamenti al fondo per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, è inserito nella medesima sezione e, appunto, dispone diversamente.

Quindi, l'art. 109, secondo l'Avvocatura, non costituisce un ostacolo alla deducibilità degli accantonamenti in oggetto.

Con detto parere, è stato osservato, poi, che, in generale, gli accantonamenti, i quali anticipano all'esercizio una quota di un costo destinato a verificarsi in un futuro, per loro natura integrano un evento previsionale e probabilistico, non già oggettivamente determinabile nel suo ammontare, come si desume anche dagli artt. 106 e 107 del Tuir.

Detti accantonamenti sono comunque deducibili fiscalmente per competenza nei casi e nei limiti fissati dalle relative norme, ed alla stessa stregua, quindi, deve essere riconosciuta la deducibilità degli specifici accantonamenti al fondo per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia espressamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 105 del Tuir⁴.

3.4. LA CIRC. DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 33/E/2013

L'Agenzia delle Entrate, in riferimento all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia risultante dall'art. 1751 del codice civile attualmente vigente, aveva preso una prima posizione nel 2004 a favore della deducibilità dei relativi accantonamenti⁵.

Successivamente, però, a seguito di quello che negli anni dal 2003 al 2007 sembrava consolidarsi come orientamento della Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria, adeguandosi ad esso, con la Circ. n. 42/E/2007, ha mutato la sua posizione, affermando la non deducibilità per competenza degli accantonamenti al fondo per l'indennità suppletiva di clientela.

Preso atto dell'ultima ormai consolidata posizione della Cassazione in precedenza illustrata, nonché del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, la Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, con la Circ. n. 33/E/2013, è ritornata sull'argomento, stabilendo che le indicazioni fornite nella citata circolare del 2007 rimangono valide soltanto in relazione agli accantonamenti al fondo per l'indennità suppletiva di clientela effettuati nei periodi d'imposta anteriori alla data di entrata in vigore della modifica dell'art. 1751 del codice civile, ovvero al 1° gennaio 1993.

Per quanto concerne, invece, gli accantonamenti al fondo per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia dal 1° gennaio 1993, ovvero a seguito delle modifiche apportate all'art. 1751 del codice civile, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che deve ritenersi corretta la tesi favorevole alla deducibilità per competenza, senza che possa invocarsi l'assenza dei requisiti di certezza e determinabilità di cui all'art. 109 del Tuir per la sua indeducibilità: nell'attuale quadro normativo, infatti, le condizioni per l'erogazione dell'indennità di cessazione del rapporto di agenzia si riferiscono a tutta l'indennità, sicché l'aleatorietà sulla base della quale in precedenza veniva disconosciuta la deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela finirebbe ora per rendere indeducibile integralmente gli accantonamenti di tutta l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in aperto contrasto con l'art. 105 del Tuir.

Pertanto, anche gli accantonamenti al fondo per l'indennità suppletiva di agenzia, che, invero, ancora oggi molti contratti individuali degli agenti prevedono, devono ritenersi deducibili per competenza dal reddito della casa mandante, poiché detta indennità è compresa tra quelle di cessazione del rapporto di agenzia cui fa riferimento il già citato art. 17, primo comma, lettera d), del Tuir.

⁴ Cass., sent. n. 13506/2009 e n. 8134/2011.

⁵ Ris. N. 59/E/2004.

In conclusione, quindi, l'Agenda delle Entrate ha invitato gli Uffici ad abbandonare le controversie che non risultino più compatibili con le indicazioni poc'anzi illustrate.

3.5. GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PREGRESSI NON DEDOTTI

Acquisita, dunque, con la Circ. n. 33/E/2013, la certezza di poter dedurre per competenza gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, si pone per le imprese mandanti il problema del recupero delle quote non dedotte in passato anche prima della corresponsione dell'indennità all'agente e, nel caso ciò sia possibile, delle relative modalità.

Pur non essendo la questione trattata nella Circ. n. 33/E/2013, una parte della dottrina ritiene possibile far riferimento alle indicazioni fornite dall'Agenda stessa con la Circ. n. 31/E del 24 settembre 2013 in materia di errori sulla competenza fiscale.

In quella sede si era sostenuta la possibilità di riliquidare tutte le annualità ancora aperte per l'accertamento, presentando alla fine una dichiarazione integrativa a proprio favore che "riepiloghi" le risultanze di tale riliquidazione.

Nel caso specifico, si tratterebbe di trasmettere un modello UNICO 2013 integrativo con il quale correggere tutte le annualità dal 2009 in poi (se la presentazione avviene entro il 30 settembre 2014), per tenere conto della deducibilità *ex post* delle quote di indennità suppletiva. L'effetto pratico sarebbe quello di riliquidare l'imposta a saldo di tutte le annualità dal 2009 al 2012, ottenendo un credito da spendere in compensazione.

Va, però, doverosamente dato atto che la Circ. n. 31/E/2013 si riferisce a situazioni non esattamente sovrapponibili a quella in esame: mentre, infatti, la circolare esamina gli effetti degli errori di competenza che derivano dalla mancata imputazione del costo a Conto economico a causa di errori, nel caso dell'indennità di clientela il costo è stato imputato a Conto economico, ma non è stato dedotto per evitare rischi di contestazioni.

Pur con questo distinguo, la possibilità di rifare a cascata le dichiarazioni e presentare l'ultima (UNICO 2013) con un'imposta a credito non dovrebbe venire meno: la mancata deduzione dell'accantonamento rimane pur sempre un errore sulla competenza fiscale, pur non derivando da un errore contabile, bensì da un'interpretazione della norma tributaria (ovviamente "spinta" da prassi e giurisprudenza) poi risultata superata; né pare possibile negare questa possibilità sostenendo che la deduzione *ex post* è un "ripensamento" da parte dell'impresa (qualifica che la prassi dell'Agenda ha circoscritto a casi quali la scelta di agevolazioni in senso lato, come il frazionamento delle plusvalenze, o di regimi opzionali).

In questo contesto, l'unica differenza rispetto alla procedura descritta dalla circolare è rappresentata dal fatto che il bilancio non è interessato da alcuna variazione, e che non si pone quindi il problema di gestire dal punto di vista fiscale la sopravvenienza che si genera a Conto economico nell'esercizio in cui l'errore viene scoperto.

Vanno naturalmente valutate, però, anche le controindicazioni della presentazione della dichiarazione integrativa:

- a) è possibile recuperare solo le variazioni in aumento effettuate dal 2009 in poi e pertanto, sotto il profilo della gestione del fondo, è realistico che permangano quote non dedotte, da gestire con prospetti extracontabili;
- b) la presentazione della dichiarazione integrativa fa ripartire i termini di accertamento: se, ad esempio, viene presentato un UNICO 2013 integrativo entro il 30 settembre 2014 per

recuperare i costi dal 2009 in avanti, ciò riapre sino al 31 dicembre 2018 tutti i termini per il controllo delle dichiarazioni che contenevano le quote di indennità di clientela dedotte *ex post*⁶.
In secondo luogo;

- c) occorrerà gestire gli avvisi bonari emessi a seguito della riliquidazione, che la stessa Circ. n. 31/E/2013, mettendo le mani avanti, ha preannunciato in quanto gli importi della dichiarazione integrativa non saranno chiaramente coerenti con quelli della dichiarazione riferita all'annualità precedente.

Va da sé che, se l'impresa non intende accollarsi queste problematiche, essa può limitarsi alla presentazione della dichiarazione integrativa per il 2012, soluzione che consente di recuperare la sola variazione in aumento effettuata per questa annualità.

4. RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ART. 1, CO. 140-147, L. N. 147/2013

EFFICACIA TEMPORALE:

PER I BENI PRESENTI NEL BILANCIO AL 31.12.2012 E ANCORA PRESENTI IN QUELLO AL 31.12.2013

4.1. PREMESSA E SINTESI DELLA DISPOSIZIONE

La Legge di Stabilità n. 147/2013 ripropone la rivalutazione dei beni e delle partecipazioni d'impresa, richiamando grossomodo le regole contenute nella sezione II del capo I della L. n. 342/2000.

In sintesi, la rivalutazione presenta le seguenti principali caratteristiche :

► Ambito di applicazione soggettivo

Sono ammessi alla rivalutazione i soggetti IRES, nonché tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, sia in contabilità semplificata che ordinaria.

Per i soggetti in contabilità semplificata, in assenza di un bilancio, la rivalutazione, possibile solo per i beni iscritti nel registro beni strumentali che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2012, va evidenziata in apposito prospetto bollato e vidimato, dal quale dovranno risultare il costo fiscalmente riconosciuto e la rivalutazione effettuata.

► Ambito di applicazione oggettivo

La norma consente di procedere alla rivalutazione di tutti i beni di impresa e delle partecipazioni (di controllo e di collegamento) iscritti a bilancio, con la sola esclusione (esplicita) dei beni immobili destinati alla vendita o scambio (c.d. immobili merce), ma che in realtà, per effetto del rinvio alla L. n. 342/2000, riguarda tutti i beni merce.

Risultano, invece, esclusi dal campo di applicazione gli oneri pluriennali, l'avviamento, e i crediti.

⁶ Come correttamente evidenziato dall'Agenzia, ad ogni modo, tale riapertura è limitata al controllo di quelle specifiche componenti reddituali per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa: gli Uffici non potranno, quindi, contestare eventuali altre violazioni, per le quali rimangono fermi gli ordinari termini per l'accertamento stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, anche se la scelta dell'integrativa comporterà l'onere di mantenere per alcuni anni in più la documentazione fiscale per eventuali futuri controlli.

Inoltre, stante il carattere volontario della rivalutazione, questa non può essere applicata sui singoli beni, ma, come illustrato nella circolare 18/E/2006, deve essere operata per categorie omogenee. In sintesi, per i beni mobili non registrati, le categorie sono costituite sulla base dell'aliquota di ammortamento e per anno di acquisizione, facendo riferimento ai gruppi stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 in materia di coefficienti di ammortamento; i beni immobili vanno suddivisi in aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura.

In verità, al di là di quanto qui sopra riportato, i principali dubbi inerenti la portata della Legge di Stabilità, ineriscono il reale perimetro di tale rivalutazione: infatti, alcuni ipotizzano che la L. n. 147/2013 consenta tanto una rivalutazione avente rilevanza solo civilistica quanto il riconoscimento sia civilistico che fiscale dei maggiori valori iscritti.

Tale orientamento si basa sulla formulazione della legge, laddove afferma che *“il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali”*.

Tale previsione si differenzia da quella introdotta nel **precedente regime** agevolativo *“esclusivamente fiscale”*, contenuto nella L. 342/2000, per il quale *“sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva”*.

Quindi, mentre questa disposizione affermava che conseguenza diretta della rivalutazione fosse il sorgere del debito di imposta, l'attuale norma potrebbe essere interpretata nel senso che detto maggiore valore debba essere assoggettato ad imposta sostitutiva al fine di essere riconosciuto agli effetti fiscali.

In effetti, l'utilizzo della locuzione *“si considerano”* potrebbe far pensare che vi sia anche la possibilità contraria di effettuare la rivalutazione secondo quanto indicato nei precedenti commi e di *“non considerare”* i maggiori valori ai fini fiscali.

Confrontando le disposizioni della Legge di Stabilità 2014 con quelle del D.L. n. 185/2008 (che consentiva la rivalutazione solo civilistica) si perviene ad una conclusione diversa, che esclude la possibilità di una rivalutazione **solo civilistica**: nel D.L. n. 185/2008, infatti, veniva stabilito che il maggior valore attribuito ai beni *“può essere* riconosciuto ai fini delle imposte”, mentre la L. n. 147/2013 utilizza la locuzione *“si considera* riconosciuto ai fini delle imposte”.

La sostituzione della locuzione *“può essere riconosciuto”* con *“si considera riconosciuto”* dovrebbe indicare la volontà del Governo di escludere la rivalutazione solo civilistica.

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e sono ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il processo di ammortamento, di converso, partirà dal 2014.

La rivalutazione dei beni ammortizzabili – secondo l'art. 5 del D.M. 13 aprile 2001, n. 162 – può essere attuata mediante i seguenti metodi:

- A.** la rivalutazione del costo storico del cespite, unitamente alla contestuale rivalutazione del relativo fondo, al fine di consentire la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario;
- B.** la rivalutazione solamente del costo storico del cespite;
- C.** la riduzione del fondo di ammortamento.

La rivalutazione dei beni può essere liberamente effettuata utilizzando, nel rispetto dei criteri civilistici, uno dei metodi sopradescritti, come confermato nella Circ. n. 57/E/2001.

Il Ministero ha anche precisato che l'impresa può utilizzare metodi diversi di contabilizzazione della rivalutazione dei beni senza influenzare l'omogeneità del criterio di rivalutazione; lo stesso metodo contabile – sempre secondo l'Agenzia – deve essere adottato all'interno della stessa categoria di beni.

► **Efficacia fiscale**

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la cui aliquota è pari al

- 16% sui beni ammortizzabili e al
- 12% sugli altri.

L'effetto fiscale della rivalutazione non è immediato, ma viene differito al 2016.

► **Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione**

A margine del provvedimento di rivalutazione, viene altresì consentito di affrancare il saldo di rivalutazione (o riserva di rivalutazione) derivante dall'iscrizione dei maggiori valori.

Sul punto, tornano utili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 18/E/2006, emanata a seguito di una precedente rivalutazione dei beni (L. n. 266/2005), e validi anche per l'affrancamento previsto dalla Legge di Stabilità 2014.

L'imposta sostitutiva per procedere all'affrancamento della riserva è pari al **10%**, da versarsi in **tre rate** annuali di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi in base al modello UNICO, a partire dal prossimo mese di giugno 2014, senza interessi.

La **base imponibile**, come precisato dalla Circ. n. 18/E/2006, è pari all'ammontare della **riserva di rivalutazione**, al lordo dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione stessa, anche se tale ultimo onere in realtà contabilmente diminuisce l'entità della riserva di rivalutazione, con la conseguenza che sarebbe stato più corretto stabilire che la base imponibile fosse pari all'effettiva riserva di rivalutazione.

Relativamente agli effetti, l'**affrancamento** determina la "liberazione" della **riserva di rivalutazione**, con la conseguenza che la stessa non soffre più del vincolo di sospensione d'imposta, trasformandosi in un'ordinaria riserva di utili, tassati solamente in capo ai soci all'atto della distribuzione (con conseguente applicazione della presunzione di distribuzione di cui all'art. 47 del Tuir).

Sul punto, è necessario **distinguere** in relazione al **oggetto** che procede alla **distribuzione**, poiché se trattasi di

- a) società di capitali, in capo al socio si genera un dividendo tassato secondo le regole stabilite dagli artt. 47, 59 e 89 del Tuir in funzione della **natura del socio**, mentre in caso di
- b) **società trasparenti** (di persone o di capitali che abbiano optato per la trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir), gli effetti si producono direttamente in capo ai soci.

In buona sostanza, l'onere del pagamento dell'imposta sostitutiva è a carico della società, mentre gli effetti si producono direttamente sui soci, in capo ai quali all'atto della distribuzione **non** si produce alcun **effetto fiscale**.

In altre parole, con il **pagamento del 10%** la riserva è **liberata definitivamente**, con conseguente beneficio in capo ai soci, per i quali il costo fiscale della partecipazione rimane immutato, poiché l'affrancamento incrementa il predetto costo fiscale, che successivamente si riduce in misura pari all'ammontare della riserva distribuita.

Per quanto riguarda la decorrenza degli effetti dell'affrancamento, dovrebbero restare valide le precisazioni già fornite con la Circ. n. 18/E/2006, con la conseguenza che la riserva si deve considerare **libera già dal 1° gennaio 2014**, a prescindere dalla circostanza che l'imposta sia versata in tre rate annuali.

In merito all'opportunità di procedere all'affrancamento della riserva, è opportuno evidenziare che tale operazione non produce alcun effetto fiscale sui beni oggetto di rivalutazione, poiché il riconoscimento del maggior valore rivalutato è in ogni caso differito al periodo d'imposta 2016 (terzo periodo d'imposta successivo rispetto a quello in cui è operata la rivalutazione), anche se la riserva stessa, successivamente all'affrancamento, sia distribuita ai soci. A differenti conclusioni, invece, si perviene nell'ipotesi in cui sia distribuita la riserva non affrancata, e quindi in sospensione d'imposta, nel qual caso, a fronte del pagamento delle imposte da parte della società, corrisponde un effetto anticipato del riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato dei beni.

Tale conclusione appare criticabile, poiché oggetto della distribuzione è in ogni caso la riserva che si è formata a fronte della rivalutazione dei beni, i cui effetti fiscali rimangono però sospesi e differiti al 2016 solo se la riserva è stata affrancata con pagamento di un'imposta sostitutiva della tassazione che si sarebbe generata in caso di mancato affrancamento.

Il saldo attivo di rivalutazione – anche se non affrancato – può essere trasferito ad aumento del capitale sociale, così come essere utilizzato a copertura perdita (con obbligo di successivo ripristino).

4.2. CRITICITÀ CIVILISTICHE

4.2.1. Tecniche di rivalutazione

Come in passato, la rivalutazione è stata a volte presentata, senza attenta valutazione, quale rimedio a bilanci in perdita al fine di "incrementare" le riserve poi utilizzate per coprire le perdite.

Tuttavia, la rivalutazione di attività, da parte di imprese in perdita, va attentamente valutata perché i maggiori valori devono essere giustificati e devono trovare conferma, nei successivi esercizi, nei valori d'uso o di cessione dei beni rivalutati: generalmente, trattandosi di beni utilizzati direttamente e non destinati alla vendita il riferimento è al valore d'uso.

Pertanto, se la situazione di perdite dovesse perdurare potrebbero venir meno, totalmente o parzialmente, non solo i maggiori valori, ma anche il costo storico stesso: il principio contabile OIC n. 16, infatti, precisa che il costo di iscrizione in bilancio (costo - ammortamenti = valore netto contabile) delle immobilizzazioni materiali destinate all'utilizzo è mantenuto finché vi è evidenza che tale valore potrà essere recuperato tramite l'uso.

Quando sussistono sintomi che fanno prevedere difficoltà per il recupero del valore netto contabile tramite l'uso, è necessario accertare se si è verificata una perdita durevole di valore, che deve essere rilevata tramite la svalutazione dell'immobilizzazione. Pertanto, in questa ipotesi non solo è vietato effettuare rivalutazioni, ma è obbligatorio effettuare una svalutazione.

L'OIC n. 16 precisa che il fatto che un'impresa sia in perdita non significa necessariamente che il valore delle immobilizzazioni non possa essere recuperato: si devono analizzare le singole situazioni (in particolare se la perdita è transitoria) e le cause che l'hanno determinata.

Quand'anche tali profili di criticità non dovessero sussistere, è necessario in ogni caso prestare grande attenzione a come si procede alla rivalutazione.

Il nuovo provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa contenuto nella Legge di Stabilità 2014, infatti, impone agli amministratori delle società che intendono avvalersene alcune scelte in merito alle **metodologie** con le quali "certificare" i **maggiori valori** iscritti ed evitare contestazioni sia sul piano civilistico che su quello fiscale.

In generale, soprattutto nelle società di maggiori dimensioni, che espongono l'organo amministrativo a responsabilità potenzialmente più ampie, la scelta di affidare ad apposite **perizie** la misurazione del valore dei beni rappresenta la strada maggiormente seguita; va tuttavia ricordato che, a differenza di quanto previsto da altre normative, nell'ambito delle quali la perizia è obbligatoria (il pensiero va, naturalmente, alla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni delle persone fisiche), ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa la perizia non è espressamente richiesta dalla legge.

La prassi contabile ha assunto sul punto nell'ultimo decennio orientamenti di segno difforme.

Nel documento di ricerca Assirevi n. 71/2001, a commento della rivalutazione disposta dalla L. 342/2000, era stata espressa l'opinione per cui i valori da iscrivere in bilancio dovrebbero essere determinati sulla base di perizie di stima redatte da esperti indipendenti, che esplicitino chiaramente i criteri adottati per la relativa determinazione. Lo stesso documento non escludeva perizie interne quale supporto valido ai fini della verifica della congruità dei valori, ma prevedeva per le stesse apposite procedure atte ad accertarne l'affidabilità.

Nella circolare Assonime n. 13/ 2001, di converso, la posizione assunta era invece meno rigida: si evidenziava allora che possono essere utilizzati, in luogo di perizie, anche listini prezzi o corrispettivi indicati in eventuali preliminari di vendita già stipulati; il tutto, naturalmente, tenendo conto delle specificità dei beni oggetto di rivalutazione (appare, infatti, chiaro che il riferimento a listini prezzi, o in senso più lato a valori di mercato, non può essere assunto per quei beni per i quali non esiste un mercato, in quanto possono essere utilizzati dalla sola impresa che li detiene in ragione delle proprie caratteristiche tecniche).

Il riferimento ad apposite perizie di stima si rinviene anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E/2009 per i fabbricati strumentali, al fine di esporre valori attribuibili in modo distinto alla componente "area" e a quella "fabbricato"; la stessa circolare ammetteva, comunque, "altri metodi" – non però specificati – per evidenziare in modo distinto tali componenti.

La necessità di apposite perizie sembra, invece, sussistere in modo più marcato in casi quali la rivalutazione di beni che, a loro volta, erano già stati **rivalutati in passato**. Riprendendo quanto sostenuto da Assonime nell'Approfondimento n. 2/2013, si tratta di un procedimento assolutamente legittimo per tutti i beni che abbiano conservato ancora un valore economico non interamente "sfruttato" in occasione della precedente rivalutazione.

Ciò può avvenire in tre situazioni:

- I. la **prima** fa riferimento ai casi in cui, nella precedente rivalutazione, l'impresa non ha ritenuto di portare il valore di iscrizione in bilancio a quello effettivo (rivalutazioni "parziali", spesso effettuate anche al solo scopo prudenziale, per evitare possibili contestazioni in merito alla "congruità" del nuovo valore, se non certificato da perizie o altri metodi sindacabili in sede civile o fiscale);
- II. la **seconda** ricorre quando il valore adeguato in sede di prima rivalutazione è stato ridotto, civilisticamente e fiscalmente, dagli ammortamenti *medio tempore* effettuati, sicché in sede di seconda rivalutazione il valore contabile e fiscale risulta nuovamente inferiore all'effettivo valore economico;
- III. la terza riguarda i casi nei quali, pur essendosi la prima rivalutazione attestata sui valori massimi, il bene ha subito un ulteriore incremento di valore, che lascia aperta la possibilità di un nuovo adeguamento (ad esempio, talune aree fabbricabili).

È evidente che in tali casi lo scrupolo degli amministratori deve essere massimo (risulta, infatti, che l'Agenzia delle Entrate talvolta contesta la seconda rivalutazione), al fine di poter certificare nei confronti dei terzi (Fisco compreso) la correttezza dei valori esposti in bilancio.

4.2.2. Iscrizione delle imposte

La rivalutazione, poi, ha effetto sull'iscrizione delle imposte: sono di aiuto il documento interpretativo OIC n. 3 che ha illustrato i problemi contabili relativi alla rivalutazione del 2008, nonché l'OIC n. 25.

La rivalutazione ha rilevanza fiscale mediante il pagamento delle imposte sostitutive, contabilizzate a riduzione della riserva, mentre gli ammortamenti sui maggiori valori sono fiscalmente deducibili a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione: pertanto, nei precedenti due esercizi, possono essere iscritte le imposte differite attive IRES e IRAP relative alle differenze temporanee.

L'iscrizione delle differite attive non è automatica, ma comporta la stima della loro recuperabilità: la contabilizzazione in avere del conto economico deve essere fondata "a monte" su più di una speranza.

Invece, è possibile non iscrivere la fiscalità differita sulle riserve da rivalutazione nell'ipotesi in cui non se ne preveda la distribuzione, tenendo conto dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi e della presenza di altre riserve distribuibili, come prevede il principio OIC n. 25, anche nella nuova versione.

Se poi, sarà confermato che è possibile effettuare la rivalutazione ai fini civilistici e non anche tributari, dovranno essere iscritte in bilancio le imposte differite passive IRES e IRAP sul maggior valore, computate a riduzione della riserva: negli esercizi successivi saranno riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso ammortamenti, cessione o riduzione per perdita di valore delle immobilizzazioni.

4.3. Nel 2013 assume efficacia la rivalutazione fiscale degli immobili ex D.L. n. 185/2008

La rivalutazione degli immobili eseguita nel bilancio dell'esercizio 2008, ai sensi dell'articolo 15 del DL 185/08, prevedeva la sospensione degli (eventuali) effetti fiscali fino al quinto esercizio successivo rispetto a quello della stessa rivalutazione, ossia l'esercizio 2013.

Quindi gli immobili rivalutati, per il 2013, saranno riconosciuti fiscalmente per il nuovo e aumentato valore, il che è certamente positivo sotto certi aspetti, poiché viene meno l'indeducibilità della quota di ammortamento stanziata negli anni 2009/2012 sul valore rivalutato, ma è negativo se si pensa al riverbero di questo nuovo valore nell'ambito degli studi di settore, ma soprattutto in termini di normativa sulle società non operative⁷.

In questo contesto gli immobili partecipano al calcolo del test di operatività sulla base del valore fiscalmente riconosciuto, valore che viene moltiplicato per un coefficiente che va dal 4 al 6%.

È intuitivo immaginare quale sia l'effetto del calcolo utilizzando un nuovo valore rivalutato, di regola molto più elevato rispetto a quello storico, per cui se già negli anni scorsi (ad esempio) le società immobiliari avevano problemi di non operatività, tali problemi si acquisiscono sicuramente dal 2013, e ciò va considerato nella stesura del tax planning presuntivo per il periodo d'imposta in corso.

Ma l'ingresso del valore rivalutato nel mondo delle società di comodo presenta anche riflessi più specifici che vanno analizzati, considerando le indicazioni fornite dalla Circ. 11/E/2009.

In primo luogo la scelta dell'aliquota: nella circolare, al riguardo, si legge: *"Gli immobili in questione (cioè generalmente quelli rivalutati, n.d.s.) dovranno essere assoggettati, a partire dal periodo d'imposta 2013, al coefficiente agevolato del 4 per cento, applicato per tutto il triennio preso in considerazione dal comma 2 dell'articolo 30, al valore fiscalmente rilevante"*.

Occorre allora innanzitutto individuare a quali immobili sia applicabile l'aliquota del 4%.

⁷ In caso di realizzo dell'immobile, invece, la rivalutazione avrà effetto dal 2014.

Dalla circolare parrebbe che il riferimento sia generalizzato a tutti gli immobili rivalutati, ma ciò sarebbe in palese contrasto con il dettato dell'art. 30, co. 1 della L. n. 724/1994, che assegna l'aliquota agevolata ai soli immobili abitativi rivalutati nel triennio.

Sul punto sembra che, sotto il profilo letterale della norma, dunque, non si possa pervenire a diversa conclusione, e quindi convenire che gli opifici o i negozi, ad esempio, debbano applicare sul valore rivalutato il coefficiente del 6%, come del resto ha segnalato Assonime nella circolare 30/2009.

Va aggiunto che l'aliquota agevolata del 4% spetta anche per i periodi d'imposta 2014 e 2015, e questo è inequivocabile, mentre appare non del tutto chiaro il senso dell'inciso della circolare 11 "applicato per tutto il triennio preso in considerazione dal comma 2".

A quale triennio si fa riferimento? Non certo al 2013-2015 che è citato nel comma 1 dell'articolo 30 della legge 724/94, e quindi il triennio in questione è quello della media, cioè 2011-2013. Ma questo triennio è citato solo per il coefficiente o anche per il valore? La tesi penalizzante (citazione anche del valore rivalutato) darebbe luogo a una conseguenza piuttosto pesante, e cioè che pur con l'aliquota del 4% (per gli immobili abitativi) il nuovo valore rivalutato entrerebbe retroattivamente nella media triennale, incrementando decisamente, e contro ogni logica, i ricavi figurativi da test di operatività.

Al riguardo si ritiene, invece, che il calcolo corretto sia mantenere per i periodi 2011 e 2012 il vecchio valore, il che permetterebbe di "spalmare" nel 2013 il valore rivalutato in tre anni, ottenendo un risultato finale meno elevato. Questa seconda tesi può trovare conferma proprio dal fatto che lo stesso passaggio citato della circolare 11 si riferisce «al valore fiscalmente rilevante», che negli anni 2011 e 2012 è quello non rivalutato.

In definitiva, i valori e coefficienti da assumere per il calcolo dei ricavi minimi 2013 dovrebbero essere i seguenti:

- ▶ per gli immobili abitativi (da **A/1** ad **A/9**)
 - per i periodi d'imposta dal 2008 al 2012, valore non rivalutato e coefficiente del 6%;
 - per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, valore rivalutato e coefficiente del 4%;
 - per i periodi d'imposta dal 2016 in avanti, valore rivalutato e coefficiente del 6%.
- ▶ per gli **A/10**
 - per i periodi d'imposta dal 2008 al 2012, valore non rivalutato e coefficiente del 5%;
 - per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, valore rivalutato e coefficiente del 5%;
 - per i periodi d'imposta dal 2016 in avanti, valore rivalutato e coefficiente del 5%;
- ▶ per gli immobili industriali
 - per i periodi d'imposta dal 2008 al 2012, valore non rivalutato e coefficiente del 6%;
 - per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, valore rivalutato e coefficiente del 6%;
 - per i periodi d'imposta dal 2016 in avanti, valore rivalutato e coefficiente del 6%;

Va infine ricordato che ove la società che ha rivalutato l'immobile rientrasse nell'ambito delle società non operative, nel momento in cui calcola il reddito figurativo, si applicherebbe il coefficiente al valore fiscalmente rilevante nel solo periodo d'imposta di riferimento, senza calcolo della media.

5. LE NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE: COMPENSAZIONI, DILAZIONI E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI:	ART. 1, CO. 574, L. N. 147/2013 (VISTO DI CONFORMITÀ) ART. 19, D.P.R. N. 602/1973 MODIF. DALL'ART. 52 DEL D.L. N. 69/2013 E D.M. 6 NOVEMBRE 2013 (DILAZIONI) ART. 1, CO. 618-624, L. N. 147/2013 (ROTTAMAZIONE RUOLI)
EFFICACIA TEMPORALE:	PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI DEL 2013 (VISTO DI CONFORMITÀ) PER TUTTI I RUOLI IN ESSERE, ANCHE SE GIÀ RATEIZZATI (DILAZIONI) PER TUTTI I RUOLI FORMATISI FINO AL 31 OTTOBRE 2013

5.1. VISTO DI CONFORMITÀ OBBLIGATORIO PER LE COMPENSAZIONI DI CREDITI TRIBUTARI PER UN IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO

Con la legge di Stabilità (L. 147/2013), viene introdotto un nuovo limite nel regime della compensazione tributaria "orizzontale", dopo quello istituito nel 2010 per il comparto dell'Iva, riguardante i crediti relativi

- ⇒ alle imposte sui redditi,
- ⇒ alle ritenute di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 602/1973,
- ⇒ alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e
- ⇒ all'IRAP.

Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 15.000 euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità [di cui all'articolo 35, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997] sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

Come è possibile notare, tale vincolo è assai simile a quello imposto in passato per l'Iva, ma presenta, in verità alcune caratteristiche peculiari che lo rendono meno oneroso per i contribuenti.

Occorre, infatti ricordare, come regola generale, che i citati crediti in questione possono essere compensati **dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione**. Se, pertanto, si pensa ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d'imposta precedente.

Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento alla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, nella quale è teoricamente possibile utilizzare i crediti del 2013⁸.

Con riferimento al nuovo obbligo di apposizione del visto di conformità, si osserva quanto segue:

- ➔ l'adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito;
- ➔ la norma fissa solo l'obbligo di apposizione del visto, per le compensazioni superiori a 15.000 euro e non anche l'invio della dichiarazione da cui il credito si origina.

⁸ A tal proposito, si rammenta che l'art. 9, co. 2 del D.L. n. 35/2013, proprio a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione (rispetto a quello di circa 516.000 euro previsto dall'art. 34 comma 1 della L. 388/2000).

Nel caso in esame, al di là del chiaro dato letterale, una diversa interpretazione della norma, diretta a richiedere la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, bloccherebbe di fatto tutte le compensazioni fino a giugno, dal momento che, più di tanto, la dichiarazione dei redditi non si può anticipare.

Quindi, dal punto di vista operativo, il contribuente che intende compensare un credito IRES fino all'importo di 15.000 euro non deve fare nulla.

Se l'importo è superiore, può comunque procedere alla compensazione, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata o da un professionista abilitato (es. dottore commercialista) oppure, in alternativa, dal soggetto che esercita la revisione legale di cui all'art. 2409-bis del codice civile (anche se la Legge di Stabilità parla ancora- e impropriamente - di "controllo contabile").

Appare quindi fondamentale porre in essere un flusso informativo tra imprese e professionisti ed, eventualmente, tra imprese e organo di controllo, affinché i secondi siano informati della volontà della prime.

Occorre infatti ricordare che, nel caso dei crediti IVA, il sistema "scarta" le deleghe di pagamento, se il medesimo credito non risulta conforme alle prescrizioni; nel caso in esame, invece, in ragione di quanto sopra riportato, la mancata apposizione del visto avrebbe conseguenze di ordine sanzionatorio⁹.

In analogia a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai crediti IVA (circ. 1/2010, § 1), nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non spettanti (in quanto manca il visto di conformità), si applica la sanzione del 30% dei crediti indebitamente utilizzati.

Diverso è il caso in cui i crediti siano inesistenti, ipotesi punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Se, invece, la violazione riguarda il professionista, nel senso che il visto di conformità è infedele, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro [art. 39, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997].

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico degli stessi soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

■ TABELLA DI RAFFRONTO LIMITI DI COMPENSAZIONE IVA E IMPOSTE DIRETTE		
COMPENSAZ. CREDITO ANNUALE	IVA	IMPOSTE SUI REDDITI
FINO A 5.000 EURO	DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL CREDITO È MATURATO E SENZA PREVENTIVO INVIO DELLA DICHIARAZ.	DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL CREDITO È MATURATO E SENZA PREVENTIVO INVIO DELLA DICHIARAZ.
DA 5.001 FINO A 15.000 EURO	DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE	DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL CREDITO È MATURATO E SENZA PREVENTIVO INVIO DELLA DICHIARAZ.
OLTRE 15.000 EURO	DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE + VISTO DI CONFORMITÀ IN DICHIARAZIONE	DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL CREDITO È MATURATO + VISTO DI CONFORMITÀ IN DICHIARAZIONE

N.B. – La presente tabella non considera il caso di altri vincoli sulla compensazione, ad esempio, rivenienti da ruoli scaduti

⁹ La norma, a differenza del caso dell'Iva, pare non imporre l'uso delle procedure telematiche Fisconline/Entratel per la presentazione del modello F24.

■ *Possibili effetti distortivi: esempio...*

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 in materia di compensazione hanno un impatto anche nella gestione delle ritenute degli **studi associati**, tutto ciò malgrado le compensazioni in questione non si prestino affatto ad un utilizzo fraudolento, atteso che l'Amministrazione ha tutti gli strumenti per evidenziare, con i controlli automatici, eventuali utilizzi impropri della compensazione.

In prima battuta, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. c), ultimo periodo del Tuir, le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 del Tuir si scomputano, in percentuale, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.

Quindi, se l'importo delle ritenute viene utilizzato in compensazione verticale (nell'ambito della stessa imposta), al socio non viene richiesto alcun adempimento, nel caso invece di compensazione con modello F24 (superiore ai 15.000 euro), occorre "certificare" l'esistenza del credito.

Ma su quale dichiarazione andrà apposto il visto di conformità?

La norma, come riportato, menziona la dichiarazione dalla quale emerge il credito: sembrerebbe, quindi, doversi far riferimento alla dichiarazione del socio o associato.

Dal momento però che le ritenute sono state trasferite dallo studio al socio, l'unico controllo plausibile sulla dichiarazione è la verifica che il prospetto riepilogativo consegnato dallo studio sia stato correttamente recepito nel quadro RH del socio.

Inoltre, si ricorda che è possibile ritrasferire le ritenute inutilizzate dal socio all'associazione professionale, come consentito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2009 n. 56. In tale circostanza, l'associazione ha **una disponibilità** di ritenute che può essere utilizzata in compensazione mediante mod. F24.

Ma in questo caso, se l'importo complessivo delle ritenute utilizzate supera i 15.000 euro, occorre che la dichiarazione dello studio professionale rechi il visto di conformità di un professionista abilitato.

In questo caso, i controlli potrebbero essere più strutturati, poiché a quanto consta, infatti, l'Amministrazione non si è mai espressa sulla possibilità per un professionista abilitato di certificare la propria dichiarazione¹⁰.

5.2. RATEAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 69/2013, prevede (nel rispetto di precisi requisiti, di cui si tratterà in seguito) che il debitore raggiunto da una cartella di pagamento o da un accertamento "esecutivo" possa (ancorché sia spirato il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme richieste con la cartella di pagamento o l'accertamento "esecutivo"):

- chiedere una **dilazione "ordinaria"**, fino a **72 rate mensili**
 - semplicemente presentando la domanda, per gli importi fino a 50.000 euro;
 - dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, per gli importi superiori a 50.000,00 euro

¹⁰ In verità, l'Agenzia delle Entrate, nella Circ. n. 54/E/2001, seppur in tema di asseverazione dei dati relativi agli studi di settore [e, quindi, nell'ambito dell'art. 35, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 241/1997], aveva riconosciuto ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui alle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 (rispettivamente dottori commercialisti, ragionieri ed esperti contabili, nonché gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi) la possibilità di asseverare autonomamente i dati relativi alla propria dichiarazione. Tale principio potrebbe forse essere esteso anche al caso di specie, ma, per la rilevanza delle possibili conseguenze negative, è forse il caso di attendere un esplicito chiarimento ufficiale.

- chiedere una **dilazione “straordinaria”**, fino a **120 rate** mensili, dimostrando il grave stato di difficoltà finanziaria.

Tale istituto opera

- ▶ per qualsiasi tipo di imposta (l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'imposta di registro, l'IMU, ...);
- ▶ per i contributi previdenziali.

Ciascuna rata, salvo situazioni eccezionali, non può essere inferiore a 100 euro e, per l'accesso alla dilazione, non è mai richiesta la prestazione di garanzia sotto forma di ipoteca o di fideiussione bancaria, a prescindere dall'entità del debito che si intende dilazionare.

E' fatto tuttavia onere del debitore la dimostrazione di uno stato di temporanea **difficoltà finanziaria**.

Occorre evidenziare che se viene concessa la rateazione il debitore non è più considerato moroso, quindi non è possibile l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, in ogni caso inibita per i debiti di importo complessivo fino a 20.000,00 euro.

■ DILAZIONE ORDINARIA

La dilazione “ordinaria” può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Di norma, la dilazione prevede rate di importo costante, ma il debitore può chiedere l'applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno, nella prospettiva di un miglioramento futuro della situazione economica.

Con il comunicato stampa dell'8 maggio 2013, Equitalia ha individuato in **50.000,00 euro** la “soglia” che consente l'accesso alla dilazione senza la produzione di alcun documento sulla situazione economica del debitore.

La “soglia” di 50.000,00 euro deve essere calcolata:

- al netto di eventuali pagamenti parziali e/o sgravi disposti dagli enti creditori (ad esempio dall'Agenzia delle Entrate o dall'INPS);
- **senza** considerare l'importo degli interessi di mora (richiesti se la cartella di pagamento o l'accertamento “esecutivo” non vengono pagati entro il termine di 60 giorni), degli aggi di riscossione, delle spese di notifica e delle attività esecutive.

Per le dilazioni concernenti somme superiori a 50.000 euro occorre tenere in considerazione il tipo di soggetto che richiede la rateazione:

- ① LE PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI E GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI CHE HANNO ADOTTATO REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI¹¹ devono presentare la **dichiarazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare del debitore, introdotto dal D.Lgs. n. 109/98, utilizzato per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate).
- ② LE SOCIETÀ E GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA dovranno monitorare i seguenti indici
→ **Indice di liquidità**, che è l'indice impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.
Esso si ottiene sommando la liquidità immediata alla liquidità differita e dividendo il risultato ottenuto per le passività correnti.
Equitalia precisa che:

¹¹ Vale a dire quelli in regime di contabilità semplificata, per le nuove iniziative produttive o per i “contribuenti minimi”.

- se tale indice è uguale o superiore a 1, non c'è il requisito della temporanea difficoltà;
- in presenza di un indice inferiore a 1 è possibile concedere la dilazione.

→ **Indice Alfa**, dato dal rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100, e la dilazione prevista è la seguente:

- per Alfa compreso tra 0 e 2, massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 2,1 e 4, massimo 36 rate;
- per Alfa compreso tra 4,1 e 6, massimo 48 rate;
- per Alfa compreso tra 6,1 e 8, massimo 60 rate;
- per Alfa superiore a 8,1, massimo 72 rate.

In esito alla documentazione da presentare, essa è indicata nei vari modelli di domanda presenti sul sito Internet di Equitalia, e varia a seconda del soggetto richiedente.

Tra l'altro, è necessario produrre:

- il prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- l'ultimo bilancio approvato (per i soggetti tenuti a tale obbligo).

Equitalia può concedere una **proroga** della dilazione già concessa se ricorrono, congiuntamente, due requisiti:

- o il **peggioramento** della situazione di temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato;
- o l'assenza di cause di decadenza dal beneficio della dilazione.

La proroga può essere accordata una sola volta, per un **ulteriore periodo** e fino a 72 mesi.

■ DILAZIONE STRAORDINARIA

Per effetto dell'art. 52 del D.L. n. 69/2013, Equitalia può concedere al contribuente una rateazione "straordinaria", fino ad un massimo di **120 rate mensili**.

Tale forma di dilazione richiede, però, che

- a) il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria, non dallo stesso causato e legato all'attuale fase di congiuntura economica;
- b) deve essere accertata l'impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione "ordinario" (quindi fino ad un massimo di 72 rate mensili);
- c) occorre una valutazione circa la **solvibilità** in relazione al piano concedibile.

È altresì necessario evidenziare che la dilazione "straordinaria":

- può essere chiesta all'atto della prima domanda di dilazione;
- può essere strumentale alla proroga di dilazioni già ottenute, sia nel caso di dilazioni "ordinarie" che di dilazioni "ordinarie" già prorogate.

Il D.M. 6 novembre 2013 (di attuazione della norma in commento) stabilisce inoltre che il debitore, una volta ottenuto un piano di dilazione "straordinario", possa chiedere:

- sia la proroga "ordinaria" (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 72 rate);
- sia la proroga "straordinaria" (ovvero la proroga della dilazione fino ad un massimo di 120 rate).

Oltre a ciò, se non viene accolta la domanda di dilazione "straordinaria", il debitore può sempre presentare domanda per la dilazione "ordinaria", oppure per la proroga della dilazione "ordinaria".

Inoltre, dai modelli di richiesta di dilazione messi a disposizione di Equitalia si evince che per la dilazione "straordinaria" non è possibile chiedere l'applicazione di rate di importo variabile crescente per ogni anno.

Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l'intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione.

5.3. LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'art. 1, co. 618-624, della L. n. 147/2013 propone il c.d. "mini-condono dei ruoli", facoltà riconosciuta ai contribuenti destinatari di cartelle di pagamento, ma dalla dubbia convenienza.

In verità, rispetto alla definizione agevolata proposta nel 2002, anziché di "rottamazione delle cartelle" si potrebbe parlare di "**rottamazione degli interessi**".

La sanatoria, come nel testo definitivo, riguarda i ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione **sino al 31 ottobre 2013**.

A oggi è, dunque, possibile definire la cartella debito con il pagamento:

- 1) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo (ovvero a quello residuo), tolti
 - ⇒ gli **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** (ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973) e
 - ⇒ gli **interessi di mora** (ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973);
- 2) delle somme dovute a titolo di remunerazione (di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999).

Sul versante **procedimentale**, le regole definitive, ad avviso di chi scrive, pregiudicano significativamente la convenienza di tale definizione agevolata, poiché tutte le somme dovute dovranno essere pagate entro il **28 febbraio 2014**, **in un'unica soluzione**, il che non è proprio l'ideale in tempi di crisi come questo.

Restano però dovute per intero le somme da versare per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

Entro il 30 giugno 2014, poi Equitalia informerà i contribuenti che hanno eseguito il pagamento dell'avvenuta estinzione del debito (mentre non è più previsto che la stessa informi i debitori della possibilità di avvalersi della sanatoria).

La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta **sospesa** sino al **15 marzo 2014**, e così i relativi termini di prescrizione.

Da ultimo, il comma 624 dell'art. 1/147 afferma espressamente che la definizione concerne anche le somme date in carico agli Agenti della riscossione a seguito di accertamenti **esecutivi**, emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013.